

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 settembre 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 10 marzo 2015, n. 5.

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183). (15R00402)..... Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 maggio 2015, n. 097/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 018 (Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 «codice regionale dell'edilizia»). (15R00344)..... Pag. 6

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2015, n. 38.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017 e bilancio di previsione conoscitivo 2015 - 2017. Prima variazione. (15R00259)..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2015, n. 41.

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). (15R00267)..... Pag. 13

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2015, n. 15.

Il sistema di Governance turistica regionale. (15R00364)..... Pag. 26


REGIONE SICILIA


LEGGE 26 giugno 2015, n. 11.

Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie. (15R00379)..... Pag. 28

LEGGE 10 luglio 2015, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali. (15R00380)..... Pag. 30





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 10 marzo 2015, n. 5.

**Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle
Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106
(Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della sa-
lute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010,
n. 183).**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige – Provincia
Autonoma di Trento – n. 11/I-II del 17 marzo 2015)*

(Omissis)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie sono disciplinate secondo le disposizioni dell'accordo allegato a questa legge, che ne forma parte integrante, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).

2. L'accordo allegato a questa legge può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

Finanziamento

1. Il finanziamento dell'istituto è assicurato secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993.

2. Le quote percentuali a carico dei singoli enti cogenerenti per la copertura dei costi delle prestazioni aggiuntive erogate dall'istituto per progetti comuni sono stabilite in base ai seguenti criteri:

a) per il 50 per cento, in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale;

b) per il 20 per cento, in relazione alla consistenza della popolazione residente secondo l'ultimo censimento;

c) per il 15 per cento, in relazione al numero dei laboratori periferici;

d) per il 15 per cento, in relazione all'estensione della superficie territoriale.

Art. 3.

Decorrenza dell'accordo

1. Le disposizioni dell'accordo allegato a questa legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali o provinciali che lo approvano.

Art. 4.

Abrogazione

1. Dalla data di efficacia dell'accordo, ai sensi dell'art. 3, è abrogata la legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 2, concernente "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421)".

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, stimati nell'importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale), derivanti dall'abrogazione della legge provinciale n. 2 del 2002 disposta dall'art. 4.

2. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria provinciale.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 10 marzo 2015

ROSSI

ALLEGATO A

Accordo per la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano

Art. 1.

Governo dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

1. In attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante "Norme di riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali", e degli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", le norme del presente accordo disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (ZSVE), di seguito indicato "istituto", nonché le funzioni spettanti agli enti cogeneranti in ordine alle politiche sanitarie regionali e sovra-regionali di controllo circa l'attuazione delle stesse, oltre alla sorveglianza amministrativa.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. L'istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia amministrativa, gestionale, tecnica; ha sede legale in Legnano (PO) ed allo stesso, per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo e ove compatibile con gli ordinamenti degli enti cogeneranti, si applica la normativa della Regione del Veneto.

2. L'istituto, nell'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 3, ferma i compiti istituzionali statali, opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale, quale strumento tecnico-scientifico della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle province autonome di Trento e Bolzano per assicurare agli enti cogeneranti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali, le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.

Art. 3.

Compiti dell'istituto

1. L'istituto svolge istituzionalmente attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti sia di origine animale che vegetale non trasformati, ove previsto e previa intese operative tra gli enti cogeneranti, nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.

2. Quanto alle attività aggiuntive di cui al comma 4, previa informazione alle strutture tecniche veterinarie degli enti cogeneranti, nel territorio di riferimento, ciascun ente cogenerante può definire nell'ambito della propria programmazione, gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'istituto, mantenendo il raccordo con i rispettivi dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, con le agenzie, regionali e provinciali, per la protezione dell'ambiente, nonché con le istituzioni o aziende di sviluppo ed ricerca sperimentali zootecniche eventualmente operanti nel rispettivo territorio.

3. L'istituto, conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo 270/1993 e dal regolamento ministeriale approvato con decreto del Ministro della salute 16 febbraio 1994, n. 190 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270), provvede in particolare ai seguenti compiti:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;

f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale;

g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;

i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;

m) l'attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l'aggiornamento, e la specializzazione di veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare;

n) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle regioni e delle province autonome e di enti pubblici e privati;

o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario e della sicurezza alimentare che venga loro demandato dalle regioni o dalle province autonome, oppure dallo Stato, sentite le regioni e le province autonome interessate;

p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario e della sicurezza alimentare anche esteri, previa opportune intese con il Ministero della salute;

q) l'elaborazione ed applicazione dei metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica del benessere animale;

r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoonosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

s) attività di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche radioattive sugli alimenti di origine vegetale non trasformati.


4. L'istituto, inoltre:

a) opera quale strumento tecnico-scientifico degli enti cogeneranti nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizootie nonché nell'ambito dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnica e delle produzioni animali disposti dagli enti cogeneranti;

b) svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agro alimentare delle regioni e delle province autonome;

c) effettua le necessarie verifiche e studi sperimentali sui rischi per la popolazione umana legati alla presenza di animali e al consumo di prodotti di origine animale e alimenti di origine vegetale non trasformati;

d) effettua su disposizione degli enti cogeneranti verifiche sui laboratori che ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegata agli autocontrolli.



e) provvede, previa copertura finanziaria da parte della committenza, ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dagli enti cogherenti compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al comma 3.

5. Presso l'istituto opera il centro regionale di epidemiologia veterinaria (CREV) della Regione Veneto, le cui prestazioni possono essere richieste dagli enti cogherenti previo accordo economico e informativa alle competenti strutture degli enti cogherenti; l'istituto provvede ad assicurare la gestione separata amministrativo-contabile del CREV, il quale resta sottoposto al controllo e valutazione della competente struttura regionale del Veneto.

Art. 4.

Produzione

1. L'istituto, anche in associazione con altri istituti zooprofilattici, sulla base delle norme vigenti e previa autorizzazione del ministero, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'istituto.

3. Gli enti cogherenti, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l'istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

Art. 5.

Attività verso terzi

1. Fermo restando l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle aziende unità sanitarie locali sono gratuite.

2. La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogherenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall'istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 106/2012.

Art. 6.

Rapporti con le università e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie

1. L'istituto può, mediante le convenzioni di cui all'art. 5, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, l'istituto attua iniziative coordinate con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali del territorio e le altre strutture regionali.

Art. 7.

Principi contabili

1. All'istituto si applicano i principi contabili adottati nel settore sanitario di cui al decreto legislativo 118/2011.

2. Il piano degli investimenti ed i singoli investimenti proposti dall'istituto, sono approvati dagli enti cogherenti, secondo le modalità di cui all'art. 23.

Art. 8.

Organizzazione e funzionamento

1. La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogherenti, impartisce direttive per l'adozione del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e per la determinazione delle relative dotazioni organiche di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

2. I laboratori diagnostici operanti nell'ambito degli enti cogherenti continuano a svolgere la propria attività, quali sezioni periferiche dell'istituto; i laboratori diagnostici sono dotati di autonomia operativa e di un proprio budget annuale approvato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.

3. L'istituzione di nuovi laboratori periferici o la eventuale soppressione di quelli già operanti è disposta con apposito provvedimento dell'ente cogherente competente per territorio in relazione alla sede del laboratorio, su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto.

4. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'istituto sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto, di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), del presente accordo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) che nell'ambito dell'organizzazione sia prevista la possibilità di individuare, a fronte delle esigenze degli enti cogherenti, modalità di coordinamento tecnico-organizzativo;

b) che l'organizzazione della sede centrale e delle sezioni periferiche sia definita, al fine di assicurare l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione degli enti cogherenti, secondo criteri di economicità di gestione ed in stretto collegamento con i servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle aziende unità sanitarie locali oltre alle agenzie per l'ambiente degli enti cogherenti;

c) che la previsione, con riferimento agli ambiti territoriali degli enti cogherenti, sia frutto di consultazioni da parte degli organi dell'istituto con le organizzazioni professionali degli operatori economici e con quelle dei consumatori per la definizione del programma di attività dell'istituto.

5. L'istituto opera secondo le normative vigenti in tema di qualità dei servizi.

Art. 9.

Organi dell'istituto

1. Sono organi dell'istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei revisori.


Art. 10.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministro della salute, uno dalla Regione del Veneto, uno dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, uno dalla Provincia autonoma di Trento ed uno dalla Provincia autonoma di Bolzano, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Presidente della Regione del Veneto di concerto con gli enti cogherenti. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 provvedono alle designazioni di competenza entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dalla Regione del Veneto.

3. Le nomine dei membri del consiglio di amministrazione devono rispettare le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190). Alle nomine si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità contenute nel decreto legislativo stesso.



4. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di:

a) scioglimento del consiglio nei casi e con le modalità di cui all'art. 12;

b) dimissioni volontarie;

c) incompatibilità, ai sensi del comma 3, in conseguenza della contrarietà dell'incarico alle disposizioni del decreto legislativo 39/2013;

d) decadenza per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

5. Nei casi di incompatibilità di cui al comma 4, lettera c), si applica la procedura di cui all'art. 15 e seguenti del decreto legislativo 39/2013.

6. Il presidente del consiglio di amministrazione, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4, lettera d), informa, senza ritardo, il presidente dell'ente cogente che ha effettuato la designazione. Quest'ultimo contesta la sussistenza della condizione di cui al comma 4, lettera d), all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il presidente dell'ente cogente che ha effettuato la designazione decide definitivamente e il Presidente della Regione Veneto comunica la decisione all'interessato.

7. In caso di cessazione anticipata di un componente, la Regione del Veneto mette in atto le procedure per la sostituzione secondo le modalità previste dai commi 1 e 2; i nuovi nominati restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

8. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere confermati più di una volta.

9. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, di norma ogni trimestre e ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due dei suoi componenti.

10. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Ad esse partecipa il direttore generale senza diritto di voto, nonché il direttore sanitario e il direttore amministrativo che svolge funzioni di segretario; in caso di parità di voti espressi prevale il voto del presidente. Alle sedute del consiglio di amministrazione assiste almeno un componente del collegio dei revisori.

11. Le indennità spettanti al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione sono determinate, rispettivamente, nella misura del 12 per cento e nella misura del 10 per cento della retribuzione fondamentale prevista per il direttore generale dell'istituto, alla data di nomina del consiglio di amministrazione, è inoltre previsto il rimborso delle spese di trasferta per i viaggi svolti nell'interesse dell'istituto nella misura stabilita per i dirigenti dell'istituto.

Art. 11.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica delle attività dell'istituto.

2. In particolare, nell'ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione:

a) elegge il presidente ed il vicepresidente;

b) predispose lo statuto e le sue modificazioni e lo trasmette alla Regione del Veneto per l'approvazione, su conforme parere degli enti cogenti;

c) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche su proposta del direttore generale;

d) definisce, sulla base delle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione degli enti cogenti, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'istituto;

e) approva il piano triennale di attività e degli investimenti e la relazione programmatica annuale, tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h), predisposti dal direttore generale e trasmette le relative osservazioni alle giunte degli enti cogenti e al direttore generale;

f) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h), predisposto dal direttore generale, rispetto agli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali o delle province autonome, inviando le proprie osservazioni agli enti cogenti ed al direttore generale;

g) approva il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, predisposti dal direttore generale;

h) definisce preventivamente per il direttore generale, formalizzandoli, gli obiettivi anche ai fini dell'eventuale attribuzione della retribuzione aggiuntiva e ne verifica – previo parere dell'organismo indipendente di valutazione (DIV) – la percentuale di conseguimento;

i) esprime il proprio parere sugli obiettivi dati dal direttore generale alla dirigenza dell'istituto;

l) valuta ed approva la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'istituto predisposta dal direttore generale trasmettendo agli enti cogenti ed al direttore generale le relative osservazioni;

m) approva il tariffario proposto dal direttore generale e lo trasmette alla Regione del Veneto per l'approvazione di concerto con gli enti cogenti. Il tariffario, si intende approvato decorsi trenta giorni dalla comunicazione agli enti cogenti.

Art. 12.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto dai presidenti degli enti cogenti, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio netto per due esercizi consecutivi;

c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

2. Con il provvedimento di scioglimento di cui al comma 1, adottato dal Presidente della Regione Veneto d'intesa con gli enti cogenti, decade il direttore generale.

3. I presidenti degli enti cogenti, d'intesa con il Ministro della salute, nominano un commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

Art. 13.

Il presidente ed il vicepresidente del consiglio di amministrazione


1. Nella prima seduta, alla cui convocazione provvede il Presidente della Giunta regionale del Veneto, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio presidente; nella medesima seduta e con le stesse modalità il consiglio elegge il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

Art. 14.

Compiti del presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli da leggi, dallo statuto, e dai regolamenti; in particolare, formula l'ordine del giorno, delle sedute del consiglio di amministrazione, anche su proposta dei singoli consiglieri e del direttore generale e presiede il consiglio medesimo.

2. Lo statuto individua le competenze del consiglio di amministrazione che possono essere esercitate dal presidente in via d'urgenza per garantire il funzionamento dell'istituto; i provvedimenti assunti dal presidente del consiglio di amministrazione in via d'urgenza devono essere ratificati dal consiglio stesso nella prima seduta successiva alla loro adozione.



Art. 15.

Direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'istituto, provvede alla gestione generale dello stesso e dirige l'attività scientifica.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta della Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogenerenti, sentito il Ministro della salute, secondo i criteri e le procedure di cui al decreto legislativo 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3-bis, comma 3, dello stesso decreto legislativo e dei requisiti previsti dal decreto legislativo 106/2012. Il Presidente della Giunta regionale del Veneto invia agli enti cogenerenti la proposta di nomina del direttore generale su cui tali enti devono esprimersi entro novanta giorni. Qualora nel predetto termine non si raggiunga il concerto, provvede alla nomina il Ministro della salute, su richiesta del Presidente della Giunta regionale del Veneto.

3. Per la nomina del direttore generale si applica la disciplina prevista dal decreto legislativo 39/2013.

4. Il contratto di lavoro del direttore generale, a tempo pieno, è regolato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 106/2012 è predisposto ai sensi dell'articolo 16, comma 4, e stipulato dal Presidente della Giunta della Regione del Veneto sulla base di uno schema approvato dalla Regione Veneto di concerto con gli enti cogenerenti.

Art. 16.

Compiti del direttore generale

1. In particolare il direttore generale:

- a) sovrintende al funzionamento dell'istituto;
- b) predispone e adotta il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, sottoponendoli all'approvazione del consiglio di amministrazione;
- c) predispone la relazione programmatica annuale trasmettendola per l'approvazione al consiglio di amministrazione;
- d) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
- e) stipula contratti e convenzioni ed assume le spese proposte dai dirigenti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto da regolamento, interno dell'istituto;

f) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche ed eventuali variazioni trasmettendoli per l'approvazione al consiglio di amministrazione;

g) predispone il piano triennale delle attività e degli investimenti, in attuazione degli obiettivi previsti dai piani sanitari degli enti cogenerenti ed in coerenza con gli indirizzi generali stabiliti dal consiglio di amministrazione;

h) predispone la relazione programmatica annuale sull'attività svolta dall'istituto ed il tariffario sottoponendoli al consiglio di amministrazione per l'approvazione;

i) definisce gli obiettivi del direttore sanitario e amministrativo dell'istituto e ne verifica, previo parere dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), la percentuale di conseguimento, disponendo la relativa valutazione conformemente alle disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro.

2. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo che vengono nominati con provvedimento motivato del direttore generale.

3. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, disciplinato dal decreto legislativo 106/2012 e dal decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni, e il relativo contratto è predisposto sulla base dello schema approvato dalla Regione Veneto, di concerto con gli enti cogenerenti.

5. In caso di assenza o per i casi di cui al successivo comma 6 e di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario.

6. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, il Presidente della Giunta, della Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogenerenti, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale, sentito il Ministro della salute.

7. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 17.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui due designati dalla Regione del Veneto, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed uno dal Ministro dell'economia e finanze, ed è nominato dal Presidente della Giunta della Regione del Veneto.

2. Il collegio dei revisori dura incarica tre anni; è convocato per la prima seduta dal direttore generale ed elegge il proprio presidente tra i componenti di designazione regionale.

3. Il collegio dei revisori svolge i compiti dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e i verbali di revisione sono trasmessi alle competenti strutture degli enti cogenerenti.

4. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

5. Ai componenti del collegio dei revisori e al suo presidente spetta un'indennità pari alla percentuale stabilita per i componenti dei collegi dei revisori delle aziende sanitarie del Veneto.

Art. 18.

Organismo indipendente di valutazione

1. Presso l'istituto opera un organismo indipendente di valutazione (OIV), secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2. L'organismo è composto da quattro membri, che svolgono la loro attività nell'ambito del proprio rapporto di servizio, nominati dagli enti cogenerenti tratti dal rispettivo personale.

Art. 19.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è scelto tra persone munite di laurea in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti, o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'istituto.

3. Per il direttore amministrativo trova applicazione la disciplina sulla inconfiribilità e incompatibilità prevista dal decreto legislativo 39/2013.


Art. 20.

Direttore sanitario

1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore sanitario dirige i servizi tecnico-sanitari nonché l'attività scientifica di ricerca.

3. Per il direttore sanitario trova applicazione la disciplina sulla inconfiribilità e incompatibilità prevista dal decreto legislativo 39/2013.



Art. 21.

Personale dell'istituto

1. Il rapporto, di lavoro del personale dell'istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 502/1992 e nel decreto legislativo 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Ai concorsi per l'assunzione in istituto si applicano le disposizioni, vigenti per il reclutamento del personale nell'ambito del servizio sanitario nazionale; per gli addetti alla ricerca si applica l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulato il 16 dicembre 2010, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2011.

Art. 22.

Patrimonio e contabilità

1. Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni di proprietà dell'istituto e da quelli che pervengono all'istituto per donazione o per altro titolo. Gli enti cogenerenti possono concedere in comodato d'uso gratuito immobili per le esigenze di funzionamento dell'istituto.

2. In caso di scioglimento dell'istituto, salva diversa intesa tra gli enti cogenerenti, i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio insistono i beni stessi.

3. L'istituto adotta, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 502/1992, e successive modificazioni, le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione del Veneto. Si applicano inoltre, ove compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 118/2011.

Art. 23.

Controlli

1. Il controllo preventivo sugli atti dell'istituto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 106/2012, è assicurato direttamente dagli enti cogenerenti tramite approvazione esi svolge ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Gli atti sottoposti a controllo, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi ai presidenti degli enti cogenerenti; tali atti si intendono approvati con la forma del silenzio assenso e diventano definitivi se gli enti cogenerenti non si pronunciano entro quaranta giorni dal loro ricevimento.

3. Nel caso l'atto fosse oggetto di richiesta di chiarimenti, il termine di cui al comma 2 è interrotto e decorre nuovamente dalla ricezione dei chiarimenti.

4. Lo statuto e le sue modifiche, adottati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 11, sono approvati dalla Regione Veneto su conforme parere degli enti cogenerenti.

5. Sono inoltre sottoposti al controllo degli enti cogenerenti i seguenti atti dell'istituto:

- a) il bilancio pluriennale di previsione ed il piano triennale delle attività;
- b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;
- c) il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, lettera c);
- d) il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica;
- e) la deliberazione dei programmi di spesa pluriennali;
- f) il piano degli investimenti, l'acquisizione, la vendita, le permuta, la costituzione di società e le immobilizzazioni di società.

Art. 24.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di amministrazione in carica provvede alla revisione dello statuto dell'istituto uniformandolo alle disposizioni di cui al presente accordo.

2. Lo statuto è approvato con atto della Regione del Veneto su conforme parere degli enti cogenerenti.

3. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche.

4. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda, entro i termini previsti, agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Regione Veneto, di intesa con gli enti cogenerenti, nomina un commissario che provvede all'adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto di cui al comma 1 o del regolamento di cui al comma 3, se successiva, vengono nominati il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 17 del presente accordo e dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 106/2012.

6. Il direttore generale incaricato alla data dell'entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 resta in carica fino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'art. 15 del presente accordo e comunque per un massimo di sei mesi.

15R00402

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 maggio
2015, n. 097/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 018 (Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 «codice regionale dell'edilizia»).

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)*

IL PRESIDENTE

Premesso che la legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, recante «Codice regionale dell'edilizia», all'art. 2 (Regolamento di attuazione) demanda ad apposito Regolamento l'attuazione della legge con riferimento a:

criteri di calcolo dei parametri edilizi, delle sanzioni pecuniarie e degli oneri dovuti per la realizzazione degli interventi edilizi;

modulistica edilizia, sicurezza cantieri, abbattimento barriere architettoniche e agibilità degli edifici;

individuazione delle categorie di opere pubbliche soggette a comunicazione di conformità, nonché procedure in ambito di servitù militari;

Considerato che con proprio decreto 20 gennaio 2012, n. 018/Pres. è stato emanato il «Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2015, n. 295 con la quale è stato approvato in via preliminare il Regolamento recante modifiche al sopra citato regolamento; Preso atto che nella riunione n. 4 del 9 marzo 2015, giusta estratto del processo verbale n. 11/2015, il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere favorevole all'unanimità con riferimento alla citata deliberazione della Giunta regionale 295/2015;



Preso atto altresì che nella seduta del 1° aprile 2015 la IV Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole con riferimento alla citata deliberazione della Giunta regionale 295/2015, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 19/2009, rilevando la necessità di operare una modifica all'art. 7 del Regolamento oggetto della deliberazione presentata, al fine di graduare con ragionevolezza e proporzionalità la sanzione pecuniaria prevista in materia di certificato di agibilità, nonché di intervenire con alcune mere rettifiche di errori materiali rispetto al testo presentato;

Preso atto che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2 della legge regionale 19/2009 e del nuovo art. 3 del Regolamento di attuazione della medesima, con decreto del Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università n. 949 di data 18 marzo 2015 è stata adottata la nuova modulistica unificata regionale in materia edilizia - adeguata a quella adottata in seno alla «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» - atta a sostituire quella già allegata sub «Allegato B» al Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), emanato con proprio decreto n. 018/Pres./2012;

Preso atto altresì che la nuova modulistica edilizia regionale di cui al capoverso precedente è entrata in vigore il 2 aprile 2015, giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 1° aprile 2015;

Confermate, con riferimento agli allegati al Regolamento emanato con proprio decreto n. 018/Pres./2012, le modifiche di seguito rappresentate:

l'«Allegato A» al Regolamento emanato con proprio decreto n. 018/Pres./2012 viene integralmente sostituito con l'«Allegato A» al Regolamento allegato al presente provvedimento sub «Allegato 1»;

l'«Allegato B» (recante modulistica edilizia regionale) schede da n. 1 a n. 7, al Regolamento emanato con proprio decreto n. 018/Pres./2012, viene integralmente soppresso in considerazione della sostituzione in punto di modulistica unificata regionale in ambito edilizio operata con il sopra richiamato decreto del Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università n. 949 di data 18 marzo 2015;

all'interno dell'«Allegato C» al Regolamento emanato con proprio decreto n. 018/Pres./2012 vengono modificate le tabelle n. 3 e 4, mentre le restanti tabelle rimangono confermate nella loro originaria formulazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 692 di data 17 aprile 2015 con la quale sono state definitivamente approvate le modifiche al Regolamento di attuazione della legge regionale 19/2009, unitamente agli allegati - facenti parte integrale e sostanziale della deliberazione medesima - recanti modifiche da un lato alle tabelle parametriche regionali per il calcolo del contributo connesso al rilascio del permesso di costruire, dall'altro agli elaborati grafici esplicativi già allegati al proprio decreto n. 018/Pres./2012;

Visto il decreto del Direttore centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia n. 1461/PMTM del 12 maggio 2015, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione degli errori materiali contenuti nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 692 del 17 aprile 2015;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, recante «Codice regionale dell'edilizia», è emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 018 (Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 «Codice regionale dell'edilizia»)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 018 (Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 «Codice regionale dell'edilizia»).

art. 1 modifiche all'art. 2 del Regolamento emanato con DPR n. 018/2012;

art. 2 modifiche all'art. 3 del Regolamento emanato con DPR n. 018/2012;

art. 3 modifiche all'art. 4 del Regolamento emanato con DPR n. 018/2012;

art. 4 modifiche all'art. 6 del Regolamento emanato con DPR n. 018/2012;

art. 5 modifiche all'art. 7 del Regolamento emanato con DPR n. 018/2012;

art. 6 modifiche all'art. 8 del Regolamento emanato con DPR n. 018/2012;

art. 7 modifiche all'art. 9 del Regolamento emanato con DPR n. 018/2012;

art. 8 modifiche all'art. 10 del Regolamento emanato con DPR n. 018/2012;

art. 9 introduzione dell'art. 10 bis nel Regolamento emanato con DPR n. 018/2012;

art. 10 modifica all'art. 11 del Regolamento emanato con DPR n. 018/2012;

art. 11 modifica all'art. 12 del Regolamento emanato con DPR n. 018/2012;


art. 12 modifiche all'art. 13 del Regolamento emanato con DPR n. 018/2012;

art. 13 modifiche e sostituzioni degli allegati al Regolamento emanato con DPR n. 018/2012;

art. 14 disposizioni finali;

art. 15 disposizione transitoria;

art. 16 entrata in vigore.



Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012.

1. All'art. 2, comma 1, lettera *a*), numero 2), del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012 le parole «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 10-bis del presente regolamento».

2. All'art. 2, comma 1, lettera *b*), numero 1), del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, dopo le parole «tangente all'imposta abbia pendenza inferiore» sono aggiunte le seguenti «o uguale».

3. All'art. 2, comma 1, lettera *b*), numero 2), del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012 dopo le parole «tangente all'imposta abbia pendenza superiore» le parole «o uguale» sono soppresse.

4. All'art. 2, comma 1, lettera *c*), numero 2), del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012 le parole «soffitti inclinati» sono sostituite dalle seguenti: «altezze non uniformi».

5. All'art. 2, comma 1, del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: «*e*) il calcolo della superficie utile (Su) si effettua al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre, dei vani scale e dei vani fine corsa ascensori, nonché di tutte le superfici accessorie e delle superfici derivanti da volumi tecnici».

6. All'art. 2, comma 2, lettera *a*), del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012 dopo le parole «ai fini del calcolo dell'altezza» la parola «utile» è soppressa.

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012

1. All'art. 3 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le istanze e la documentazione necessaria all'esecuzione degli interventi edilizi sono presentate dai soggetti individuati ai sensi dell'art. 21 della legge o dai professionisti dagli stessi incaricati, secondo i modelli adottati con apposito decreto del Direttore centrale competente in materia edilizia, anche attraverso procedure informatiche con trasmissione delle istanze e dei documenti o elaborazione delle informazioni in via telematica.».

2. All'art. 3, comma 2, del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, dopo le parole «l'allegazione di documenti» sono inserite le seguenti: «, attestazioni».

3. All'art. 3, comma 3, del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, dopo le parole «garantiscono l'osservanza» le parole «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012

1. All'art. 4, comma 1, del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012 dopo le parole «secondo il modello» le parole «di cui all'Allegato B» sono sostituite dalle seguenti: «adottato con apposito decreto del Direttore centrale competente in materia edilizia».

2. All'art. 4, comma 1, del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: «*c*) dichiarazioni di conformità complete degli allegati obbligatori relativi a tutti gli impianti nuovi o modificati, ove previsti ai sensi del D.M. 37/2008 e successive modifiche e integrazioni; ».

3. All'art. 4, comma 1, lettera *d*) del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012 dopo le parole «decreto legislativo n. 192/2005» le parole «e legge regionale 23/2005;» sono sostituite dalle seguenti: «e successive modifiche e integrazioni;».

4. All'art. 4, comma 1, lettera *e*) del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, dopo le parole «scarico delle acque reflue» sono inserite le seguenti: «ove previste ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni».

5. All'art. 4, comma 1, del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente: «*f*) attestazione dell'avvenuta presentazione degli atti di aggiornamento catastale o tavolare ove previsti oppure dichiarazione che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni per cui è fatto obbligo di procedere con atti di aggiornamento.».

6. All'art. 4, comma 2, del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: «*b*) gli interventi assoggettati a SCIA di cui all'art. 10-bis, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *l*) del presente regolamento. L'influenza o la non rilevanza di detti interventi ai fini delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico sono attestate mediante asseverazione di un professionista abilitato.».

7. All'art. 4, comma 3, del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, dopo le parole «ai fini delle caratteristiche strutturali dell'edificio o dell'unità immobiliare.», il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «La non rilevanza dell'intervento ai fini delle caratteristiche strutturali ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, ai fini del presente articolo, sono asseverate dal progettista dell'intervento edilizio o da altro professionista abilitato all'atto della dichiarazione della fine dei lavori o in sede di sanatoria.».

8. All'art. 4 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012 il comma 4 è sostituito dal seguente: «Ai fini del rilascio del certificato di agibilità, il calcolo della superficie utile delle unità immobiliari destinate a:

a) residenza, all'infuori dei casi previsti dall'art. 6 della LR 44/1985, deve essere effettuato assicurando per ogni abitante l'unità immobiliare una superficie non inferiore a 14 m2 per i primi quattro abitanti e a 10 m2 per ciascuno dei successivi;

b) luoghi di lavoro relativi alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE, deve essere effettuato secondo le linee guida approvate con delibera della Giunta regionale 16 novembre 2013, n. 2117 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012

1. All'art. 6, comma 1, del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012 dopo le parole «coefficienti correttivi distinti per zone omogenee» la parola «e» è sostituita dalle seguenti: «, sottozone o singole aree ad esse equiparate, nonché per».

2. All'art. 6, comma 3 dopo le parole «vigente al momento del conguaglio.» è inserito il seguente capoverso: «In assenza di modifica della destinazione d'uso l'eventuale conguaglio è calcolato sull'incremento di superficie imponibile, così come definita dal presente regolamento, solo se l'intervento comporti aumento del carico urbanistico.».

3. All'art. 6, comma 5, del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, dopo le parole «è quello di maggiore importo» sono inserite le seguenti: «, salvo diversa previsione della delibera del Consiglio comunale.».

4. All'art. 6 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012 dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Ai fini del presente articolo, per interventi ammessi dagli strumenti urbanistici comunali in zona impropria si intendono tutti gli interventi con destinazione d'uso non prevista espressamente dalle prescrizioni di strumento urbanistico ma comunque compatibile in forza di specifica determinazione del Comune ovvero aventi ad oggetto immobili con destinazione preesistente incompatibile per sopravvenuta disciplina urbanistica.».



Art. 5.

Modifiche all'art. 7 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012

1. All'art. 7, comma 1, lettera *a*), del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, dopo la parola «soffitte,» la parola «ripostigli,» è soppressa.

2. All'art. 7, comma 1, lettera *f*), del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, dopo la parola «magazzini» sono inserite le seguenti: «e depositi».

3. All'art. 7 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le finalità di cui al presente articolo, i locali destinati a superficie accessoria che superano i limiti individuati nel comma 1 concorrono al calcolo della superficie imponibile per la superficie eccedente solo se presentano una superficie complessiva superiore al 100 % della superficie utile ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *f* della legge.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012

1. All'art. 8, comma 4 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, dopo le parole «attraverso la piattaforma informatica,» le parole «con cadenza trimestrale,» sono soppresse.

2. All'art. 8 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Per l'avvio di nuovi procedimenti di cui al comma 4, i procedimenti avviati con la pre-diffida già trasmessa ai sensi del presente regolamento devono risultare integralmente definiti.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 9 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012

1. All'art. 9 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 45, comma 2 della legge in alternativa all'ordine di rimozione o demolizione si calcola moltiplicando la superficie ottenuta in conseguenza dell'abuso con l'importo derivante dalla somma dei seguenti fattori:

a) oneri di urbanizzazione stabiliti per la destinazione d'uso con applicazione del coefficiente correttivo massimo previsto nella Tabella n. 3 dell'Allegato C;

b) il doppio del valore al m² stabilito per la destinazione d'uso nella Tabella n. 2-bis dell'Allegato C.».

2. All'art. 9, comma 2, del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) oneri di urbanizzazione stabiliti per la destinazione d'uso nella delibera del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 29, commi 5 o 7, della legge;».

3. All'art. 9, comma 2, lettera *b*), del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, le parole «doppio dei» sono soppresse.

4. All'art. 9, comma 3, lettera *b*), del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, le parole «doppio dei» sono soppresse.

5. All'art. 9, comma 3, lettera *c*), del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, le parole «doppio dei» sono soppresse.

6. All'art. 9, comma 4, del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, le parole «doppio dei» sono soppresse.

7. All'art. 9, comma 5, lettera *b*), del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, le parole «nel valore al metro quadrato» sono sostituite dalle seguenti: «nel 50% del valore al m²».

8. All'art. 9, comma 6 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) euro 150,00 nel caso in cui la domanda presentata risulti carente della documentazione prevista dalla legge e dal presente regolamento e sia decorso infruttuosamente il termine assegnato per integrare la documentazione, ovvero nei casi di omessa presentazione della domanda di agibilità per gli interventi previsti dall'art. 27, comma 2, lettera

c) della legge; la medesima sanzione viene applicata anche nel caso in cui l'omessa presentazione della domanda di agibilità per gli interventi previsti dall'art. 27, comma 2, lettere *a*) e *b*) della legge venga rilevata d'ufficio ed il soggetto di cui all'art. 27, comma 3, della legge provveda a presentare la domanda, completa della documentazione necessaria ai fini del rilascio del certificato, entro il termine assegnato dal Comune;».

9. All'art. 9, comma 6 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: «*c*) euro 464,00 negli ulteriori casi di omessa presentazione della domanda di agibilità per gli interventi previsti dall'art. 27, comma 2, lettere *a*) e *b*) della legge.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 10 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012

1. All'art. 10, comma 1, lettera *a*), del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, dopo le parole «lettera *c*) della legge» sono inserite le seguenti: «*i*vi compresa la sola demolizione dell'esistente.».

2. All'art. 10, comma 1, lettera *b*), del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, dopo le parole «di impianti esistenti,» sono inserite le seguenti: «*i*vi compresa la sola demolizione degli stessi.».

3. All'art. 10, comma 3, del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, le parole «di cui all'art. 186, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di terre e rocce da scavo».

Art. 9.

Introduzione dell'art. 10-bis nel Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012

1. Dopo l'art. 10 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012 è inserito il seguente:


«Art. 10-bis (*Interventi realizzabili in SCIA*). — 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge, in via esemplificativa si individuano le tipologie di intervento edilizio che possono essere assoggettate a segnalazione certificata di inizio attività:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, nonché gli interventi di recupero eseguibili ai sensi dell'art. 39, comma 1 della legge;

c) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze o altre strutture anche non pertinenziali, non realizzabili in edilizia libera, che comportano un aumento inferiore o uguale al 20 per cento della volumetria utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a destinazione residenziale o del 20 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza;

d) gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. *c*) della legge;



e) la realizzazione di chioschi per la vendita, la somministrazione, la lavorazione di beni di consumo, nonché la collocazione di tende relative a locali d'affari e altri manufatti relativi a esercizi pubblici, nonché l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purché assentita dallo strumento urbanistico generale o da regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;

f) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaglianti, terrazze a vasca e poggiali aggettanti, fino alla profondità massima di m 1,60, di balconi, rampe, scale aperte;

g) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti che alterino la sagoma dell'edificio;

h) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati o che interessino la fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico;

i) gli scavi per la posa di nuove condotte sotterranee lungo la viabilità pubblica esistente, nonché la realizzazione di infrastrutture a rete e di impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico e gli impianti idraulici agrari;

j) la realizzazione di cappelle, edicole, monumenti e opere cimiteriali non realizzabili in attività edilizia libera;

k) le opere sportive che non comportino volumetria utile ivi comprese le opere di copertura stagionale delle strutture;

l) i parcheggi previsti dalla legge per gli edifici e le unità immobiliari, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o comunque in zona urbanisticamente compatibile, purché la distanza non superi il raggio di 500 m; il Comune può autorizzare una distanza maggiore non superiore a 1.000 metri nei casi in cui non è possibile rispettare il predetto limite; ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 33, comma 2, e 3, comma 2, lettera c) della legge, il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari;

m) opere di scavo e reinterro entro i 6000 m³.

Art. 10.

Modifica all'art. 11 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012

1. All'art. 11, comma 2, del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, la parola «denuncia» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».

Art. 11.

Modifica all'art. 12 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012

1. All'art. 12, comma 3, del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, dopo le parole «in sede COMIPAR» è aggiunto il seguente capoverso: «A tali fini si considera il parere reso dalla maggioranza più uno dei componenti civili effettivi.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 13 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012

1. All'art. 13, comma 1, del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, dopo le parole «in Regione,» le parole «in sede di prima applicazione,» sono soppresse.

2. All'art. 13 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Nelle more del verificarsi di una delle condizioni sospensive di cui all'art. 61, comma 2 della legge, la deliberazione di cui al comma 1 determina le modalità per allineare i valori tabellari a quanto previsto dalla Tabella n. 1 dell'Allegato C del presente regolamento, nonché costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 29, comma 7 della legge.».

3. All'art. 13 del Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il Consiglio comunale abbia già aggiornato le proprie tabelle parametriche all'indice ISTAT ai sensi dell'art. 6, comma 8 del presente regolamento e non rilevi la necessità di procedere con il recepimento dei coefficienti correttivi previsti dalle tabelle di cui all'Allegato C.».

Art. 13.

Modifiche e sostituzioni degli allegati al Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012

1. L'Allegato A al Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012 è sostituito dall'Allegato A al presente «Regolamento recante modifiche al «Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 018 (Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 «Codice regionale dell'edilizia»)».

2. L'Allegato B al Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012 è soppresso.

3. Nell'Allegato C al Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, le Tabelle n. 3 e 4 sono sostituite dalle Tabelle n. 3 e 4 allegare sub Allegato B al presente «Regolamento recante modifiche al «Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 018 (Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 «Codice regionale dell'edilizia»)».

Art. 14.

Disposizioni finali

1. La parola «metri», ovunque ricorra nel Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, viene sostituita dall'abbreviazione «m».

2. L'abbreviazione «mq» e le parole «metro quadrato», ovunque ricorrano nel Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, sono sostituite dall'abbreviazione «m²».

3. L'abbreviazione «mc», ovunque ricorra nel Regolamento emanato con DPRReg. 018/2012, è sostituita dall'abbreviazione «m³».

Art. 15.

Disposizione transitoria

1. Il presente «Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 018 (Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 «Codice regionale dell'edilizia»)» si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo.


Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

15R00344



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2015, n. 38.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017 e bilancio di previsione conoscitivo 2015 - 2017. Prima variazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 3.4.2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Capo I

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015

1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, dell'entrata e della spesa, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato: 1A) "Bilancio di Previsione annuale 2015 - Entrata", allegato 1B) "Bilancio di Previsione annuale 2015 - Spesa" e allegato 1E) "Bilancio di Previsione annuale 2015 - Storni tra UPB".

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Entrata	Spesa
Residui		
Incremento	0,00	0,00
Diminuzione	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Competenza		
Incremento	239.282.409,80	331.600.037,43
Diminuzione	394.100.000,00	486.417.627,63
Saldo	-154.817.590,20	-154.817.590,20
Cassa		
Incremento	239.282.409,80	331.600.037,43
Diminuzione	394.100.000,00	486.417.627,63
Saldo	-154.817.590,20	-154.817.590,20

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2015


1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell'importo indicato nell'allegato 1B).

Art. 3.

Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 - 2017

1. Agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 - 2017 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato 1C) "Bilancio Pluriennale 2015 - 2017 - Entrata" e allegato 1D) "Bilancio Pluriennale 2015/2017 - Spesa".

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:



	Entrata	Spesa
ESERCIZIO 2015		
Incremento	239.282.409,80	331.600.037,43
Diminuzione	394.100.000,00	486.417.627,63
Saldo	-154.817.590,20	-154.817.590,20
ESERCIZIO 2016		
Incremento	161.000.000,00	263.688.297,09
Diminuzione	11.000.000,00	113.688.297,09
Saldo	150.000.000,00	150.000.000,00
ESERCIZIO 2017		
Incremento	161.000.000,00	266.150.149,10
Diminuzione	11.000.000,00	116.150.149,10
Saldo	150.000.000,00	150.000.000,00

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2014, N. 87 (BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2015 E PLURIENNALE 2015 - 2017)

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 87/2014

1. L'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017), è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Disavanzo d'esercizio*). — 1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2015 è approvato in complessivi euro 3.562.610.836,29 comprensivo della somma di euro 2.651.670.505,48 relativa al disavanzo presunto per l'esercizio 2014 e la somma di euro 910.940.330,81 relativa al disavanzo presunto per l'esercizio 2015.

2. Nel triennio 2015 - 2017 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 910.940.330,81 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2015 - 2017 di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate negli allegati A.4 e B.4.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, possono essere assunti, a partire dal 1° dicembre 2015, anche ricorrendo alla Cassa depositi e prestiti o alla Banca europea per gli investimenti (BEI), ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

4. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2016 e 2017, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi

stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti".

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2017, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2017, trovano copertura con le successive leggi di bilancio."

Art. 5.

Integrazione degli allegati A.4 e B.4 della l.r. 87/2014

1. L'allegato A.4 del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 - 2017 recante il prospetto dell'indebitamento autorizzato dalla l.r. 87/2014 per l'esercizio 2015 è integrato dall'allegato 1.F) "Bilancio di Previsione annuale 2015 - Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato A.4 della Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2015" e l'allegato B.4 del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 - 2017 recante prospetto dell'indebitamento autorizzato dalla l.r. 87/2014 per le annualità 2016 e 2017 integrato dall'allegato 2.F) "Bilancio di Previsione annuale 2015 e Pluriennale 2015/2017 - Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato B.4 della legge di bilancio per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017".

Art. 6.

Sostituzione dell'allegato 2 della l.r. 87/2014

1. L'allegato 2 della l.r. 87/2014, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall'allegato 1G) "Bilancio di Previsione 2015/2017 - Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario".

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 marzo 2015

ROSSI

(*Omissis*).

15R00259



LEGGE REGIONALE 31 marzo 2015, n. 41.

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 dell'8 aprile 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della l.r. 96/1996

1 L'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1996 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è sostituito dal seguente

“Art. 1 (*Oggetto*). — 1. La presente legge disciplina l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) soggetti alla disciplina regionale di cui all'art. 2.

2. L'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), è definito quale unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato”.

Art. 2.

Sostituzione della rubrica del titolo I della l.r. 96/1996

1 La rubrica del titolo 1 della l.r. 96/1996 è sostituita dalla seguente: “Criteri di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di ERP”.

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 96/1996

1. L'art. 3 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (*Bandi di concorso*). — 1. I comuni, nell'ambito territoriale di riferimento, procedono con apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni della presente legge, all'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di mobilità, disciplinando in particolare:

a) il contenuto del bando e le relative forme di pubblicazione;

b) il contenuto della domanda e le relative modalità di presentazione;

c) l'istituzione delle commissioni, comunali o intercomunali, per la formazione delle graduatorie di assegnazione, la relativa composizione e le competenze tecniche dei membri;

d) il procedimento di formazione e di pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, le modalità di aggiornamento delle stesse, nonché forme e termini di ricorso avverso le graduatorie stesse;

e) le modalità di individuazione degli alloggi da assegnare secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria, con particolare riguardo alle fasi della scelta, della consegna e dell'eventuale rinuncia.

2. I comuni, singolarmente o in forma associata, procedono all'emanazione, almeno ogni quattro anni, di un bando di concorso pubblico per l'assegnazione degli alloggi di ERP, in un periodo dell'anno che consenta di acquisire la documentazione della situazione reddituale relativa all'anno precedente. Al suddetto bando possono partecipare, nei termini previsti e, comunque, non inferiori a sessanta giorni, mediante la presentazione della relativa domanda, sia nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio, sia soggetti già collocati in graduatoria che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, sia soggetti già assegnatari.

3. Con appositi accordi o convenzioni, i comuni possono prevedere che nella predisposizione di graduatorie, uniche o disgiunte, siano garantite, a fronte delle rispettive esigenze abitative, quote di alloggi per ciascuno dei comuni interessati, o stabilire che l'efficacia delle graduatorie sia intercomunale. In tal caso i bandi di concorso indetti da ciascun comune indicano anche gli altri comuni interessati e le assegnazioni avvengono in base ad una graduatoria unica intercomunale, mediante integrazione delle graduatorie definitive di ciascun comune, anche previo sorteggio.

4. I comuni procedono, altresì, all'emanazione di bandi di aggiornamento secondo modalità tali da garantire la periodica rilevazione delle sopravvenute esigenze abitative sul territorio.

5. I comuni e gli enti gestori, assicurano la massima pubblicità e facilità di consultazione dei bandi e curano, in particolare, la pubblicazione, nell'ambito di una apposita sezione del proprio sito istituzionale, dei contenuti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).



6. L'ufficio relazioni con il pubblico dei comuni garantisce il servizio di informazione sulle modalità di accesso agli alloggi di ERP”.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 96/1996

1. L'art. 5 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (*Requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica*). — 1 Gli alloggi di ERP sono assegnati dai comuni, sulla base della graduatoria di cui all'art. 12, ai nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti specificati nell'allegato A.

2. I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio. I requisiti di cui alle lettere *c)*, *d)*, ed *e)*, del paragrafo 2 dell'allegato A devono permanere per tutta la durata del rapporto locativo.

3. Particolari requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti al comma 1, possono essere stabiliti esclusivamente con i provvedimenti regionali di localizzazione, in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero finalizzati ad ovviare a peculiari esigenze locali.”.

Art. 5.

Inserimento dell'art. 5-bis nella l.r. 96/1996

1. Dopo l'art. 5 della l.r. 96/1996 è inserito il seguente:

“Art. 5-bis (*Soggetti richiedenti*). — 1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare, che deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato A.

2. Ai fini della presente legge, il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a)* i coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- b)* i figli anagraficamente conviventi;
- c)* i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- d)* i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- a)* le coppie coniugate;
- b)* le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- c)* la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d)* la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono, altresì, presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

a) i componenti di coppie di futura formazione; al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio;

b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando”.

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 12 della l.r. 96/1996

1 L'art. 12 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 (*Formazione e validità della graduatoria*). —

1. A seguito dell'emanazione dei bandi di concorso di cui all'art. 3, i comuni formano le graduatorie di assegnazione sulla base di punteggi di cui all'allegato B e del criterio di priorità di cui al comma 6 I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del nucleo familiare.

2. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono individuate dall'allegato B.

3. La graduatoria definitiva conseguente all'emanazione del bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune o dei comuni che hanno emanato il bando e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

4. La graduatoria definitiva viene aggiornata tramite l'emanazione di bandi di aggiornamento almeno ogni due anni. Sino al giorno della pubblicazione della graduatoria aggiornata, gli alloggi sono assegnati sulla base della vigente graduatoria.

5. La graduatoria definitiva è valida per tutti gli alloggi di ERP di nuova costruzione e di risulta, purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare.

6. Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della situazione economica rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera *c)*.”.


Art. 7.

Inserimento dell'art. 12-bis nella l.r. 96/1996

1. Dopo l'art. 12 della l.r. 96/1996, è inserito il seguente:

“Art. 12-bis (*Assegnazione e utilizzo autorizzato degli alloggi*). — 1 Gli alloggi di ERP sono assegnati in base alle seguenti procedure:

- a)* assegnazione ordinaria dell'alloggio;
- b)* assegnazione in mobilità dell'alloggio;
- c)* utilizzo autorizzato dell'alloggio”.



Art. 8.

Sostituzione dell'art. 13 della l.r. 96/1996

1. L'art. 13 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 (*Assegnazione ordinaria degli alloggi*). —

1. All'assegnazione degli alloggi provvedono i comuni nei quali si trovano gli alloggi stessi, esclusivamente sulla base della graduatoria definitiva, salvo che sia disposto diversamente da specifico accordo o convenzione tra comuni ai sensi dell'art. 3, comma 3. All'atto dell'assegnazione degli alloggi i comuni devono accertare la permanenza dei requisiti per l'assegnazione. Per il requisito relativo alla situazione economica di cui all'Allegato A, paragrafo 2, lettera c), si applica il limite massimo vigente al momento della verifica.

2. All'atto dell'assegnazione il comune procede alla ricognizione dei componenti del nucleo familiare al fine della loro qualificazione come soggetti titolari del diritto all'assegnazione dell'alloggio, in base a quanto previsto dall'art. 5-*bis*, comma 2.

3. A tal fine, il comune, all'atto dell'assegnazione, verifica la composizione del nucleo familiare relativamente alla fuoriuscita di componenti indicati nella domanda o alle eventuali altre variazioni.

4. Conseguentemente, il comune procede all'accertamento della permanenza dei requisiti dichiarati nella domanda, nonché alla modifica dei punteggi attribuiti per le condizioni socio-economiche e familiari dei soggetti o per le condizioni abitative.

5. Qualora si proceda alla modifica di alcuni punteggi, ovvero venga accertata la mancanza di alcuno dei requisiti dei richiedenti, il comune procede alla ricollocazione o all'esclusione dalla graduatoria, dandone comunicazione agli interessati, nonché alle conseguenti modifiche della stessa.

6. Ai fini della scelta degli alloggi da assegnare ai richiedenti aventi titolo, all'atto dell'assegnazione i comuni verificano la composizione del nucleo familiare in rapporto ai vani utili, nonché all'ubicazione e alla collocazione degli alloggi stessi. In caso di nuclei familiari con presenza di soggetti disabili sono individuati alloggi facilmente accessibili. Nell'individuazione degli alloggi da assegnare i comuni perseguono l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle necessità abitative dei nuclei familiari, tenendo conto altresì del contesto abitativo al fine di assicurare la massima integrazione e coesione sociale, nonché la pacifica convivenza.

7. I comuni non possono assegnare alloggi di dimensioni tali da originare situazioni di sottoutilizzo.

8. La situazione di sottoutilizzo di cui al comma 7, si verifica quando i vani utili dell'alloggio risultino superiori al numero dei componenti del nucleo familiare aumentato di un vano.

9. Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiore a quattordici metri quadrati, compresa la cucina, qualora la stessa risulti pari o supe-

riore a quattordici metri quadrati, con esclusione dei servizi e degli spazi accessori così come definiti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione). Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani di superficie pari o superiore a nove metri quadrati ed inferiore a quattordici metri quadrati, ciascuno di essi è considerato equivalente a mezzo vano. Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani di superficie pari o superiore a ventotto metri quadrati, ciascuno di essi è considerato equivalente a due vani. Nel caso di alloggio monostanza di superficie non superiore a trentotto metri quadrati, lo stesso è comunque considerato equivalente a un vano. La deroga ai limiti del presente comma è ammessa qualora nell'intera graduatoria non esistano nuclei familiari adeguati agli standard abitativi indicati, o in presenza di soggetti disabili che necessitano di spazi attrezzati.

10. I comuni non possono assegnare alloggi tali da originare situazioni di sovraffollamento, con oltre due persone a vano utile.

11. I comuni possono riservare un'aliquota massima del quaranta per cento degli alloggi da assegnare di superficie pari e non superiore a due vani, a favore dei nuclei familiari di cui all'allegato B, punti a-2, a-3, a-4, a-4-*bis* e a-4 ter.

12. Ai fini dell'assegnazione, il soggetto gestore comunica periodicamente al comune l'elenco complessivo degli alloggi disponibili, entro quindici giorni dalla riscontrata disponibilità.”.

Art. 9.


Inserimento dell'art. 13-bis nella l.r. 96/1996

1 Dopo l'art. 13 della l.r. 96/1996 è inserito il seguente:

“Art. 13-*bis* (*Assegnazione in mobilità degli alloggi*). — 1. L'assegnazione in mobilità è un'assegnazione ordinaria con disponibilità provvisoria dell'alloggio utilizzato.

2. Il comune procede all'assegnazione in mobilità di cui all'art. 22, commi 6 e 7, qualora, accertata una consolidata situazione di sottoutilizzo o di sovraffollamento dell'alloggio da almeno due anni, individui un alloggio adeguato alla ricollocazione del nucleo familiare ivi residente. Nei casi di cui all'art. 22, comma 7, si procede al ricalcolo del canone di locazione nella misura a tal fine stabilita.

3. Agli effetti del presente articolo, al nucleo familiare assegnatario di un alloggio utilizzato in via transitoria restano precluse le variazioni di cui all'art. 18, eccetto quelle derivanti da nascite, adozioni e affidamenti preadottivi, matrimonio e convivenza more uxorio, e l'ospitalità temporanea di cui all'art. 18-*bis*, comma 1”.



Art. 10.

Inserimento dell'art. 13-ter nella l.r. 96/1996

1. Dopo l'art. 13-bis della l.r. 96/1996 è inserito il seguente:

“Art. 13-ter (*Utilizzo autorizzato degli alloggi*). —

1. L'utilizzo autorizzato dell'alloggio è una modalità provvisoria di conferimento dell'alloggio ad un nucleo familiare non assegnatario.

2. Nell'ambito della percentuale massima di riserva del 35 per cento degli alloggi da concedere annualmente in assegnazione, i comuni possono disporre autorizzazioni all'utilizzo provvisorio di alloggi di ERP. A tal fine, i comuni, nel limite del 25 per cento per i casi di cui alle lettere c) e d), e del 10 per cento per i restanti casi, autorizzano l'utilizzo degli alloggi a favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli alloggi ERP che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante da:

a) pubbliche calamità;

b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza;

c) sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che non siano stati intimati per inadempienza contrattuale, con esclusione dei contratti transitori non ad uso di abitazione principale. È equiparata al provvedimento esecutivo di sfratto la licenza per finita locazione, purché relativa a contratto di locazione già scaduto alla data di pubblicazione del bando;

d) morosità incolpevole come definita al comma 3;

e) provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata;

f) grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato;

g) provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;

h) verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio;

i) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100 per cento con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), l'utilizzo dell'alloggio è autorizzato qualora il conduttore sia inadempiente al pagamento di un canone annuo o di una quota annua di mutuo, superiore ad un terzo della situazione economica di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera c), per le seguenti specifiche cause:

a) perdita del lavoro per licenziamento;

b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria;

d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. Ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito imponibile, i contributi erogati a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

4. Il comune è tenuto a determinare graduatorie specifiche per i nuclei di cui sono accertate le condizioni citate.

5. Il comune è tenuto ad una valutazione preventiva della particolare e disagiata condizione economica e sociale del nucleo medesimo, della situazione abitativa del proprio territorio in relazione alle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERP e al numero degli alloggi pubblici e privati disponibili per le finalità dell'edilizia abitativa pubblica.


6. All'interno della percentuale del 10 per cento di cui al comma 2, i comuni possono, altresì, destinare gli alloggi di cui alla presente legge al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruitori di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare. Gli alloggi sono assegnati sulla base di programmi di intervento dei comuni.

7. Gli alloggi di cui al comma 6 vengono utilizzati per le finalità ivi previste per tutto il periodo in cui perdurino le esigenze che ne hanno determinato la loro speciale destinazione. Ogni due anni i comuni effettuano le opportune verifiche sulla permanenza dei motivi di assegnazione.

8. L'utilizzazione degli alloggi concessi ai sensi dei commi 2 e 6, è autorizzata per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato la sistemazione provvisoria e, comunque, fino ad un termine massimo di sei anni. Venute meno le condizioni che ne hanno determinato l'autorizzazione e, comunque, decorso il suddetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 in materia di occupazione degli alloggi.

9. È consentita la permanenza nell'alloggio con autorizzazione all'utilizzo dello stesso a soggetti non titolari del diritto di assegnazione sulla base della ricognizione di cui all'art. 13, ma aventi titolo, in base alle vigenti disposizioni di legge, al subentro nel contratto di locazione dell'assegnatario. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, l'ente gestore procede alla stipula di un contratto di locazione a tempo determinato.

10. L'autorizzazione all'utilizzo temporaneo dell'alloggio non costituisce titolo per l'assegnazione, ma costituisce punteggio per la formazione delle graduatorie di accesso per i bandi di assegnazione. In costanza di utilizzazione temporanea resta, peraltro, precluso qualsiasi incremento nella composizione del nucleo familiare non derivante da nascite, adozioni e affidamenti preadottivi.”



Art. 11.

Sostituzione dell'art. 16 della l.r. 96/1996

1. L'art. 16 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 16 (*Rapporto di locazione*). — 1. I diritti e i doveri derivanti dall'atto di assegnazione sono quelli disciplinati dalla presente legge, dal regolamento di utenza e dal regolamento di autogestione, approvati dai comuni sulla base di uno schema tipo concordato nell'ambito territoriale di riferimento, sentiti gli organismi rappresentativi dell'utenza.

2. Il rapporto locativo derivante dall'assegnazione ordinaria è a tempo indeterminato ed è formalizzato con contratto di locazione.

3. Il rapporto locativo avente titolo diverso dall'assegnazione ordinaria è a tempo determinato per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato l'attribuzione, e comunque fino ad un termine massimo di sei anni ed è formalizzato con contratto di locazione.

4. Tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio assegnato.

5. Il rispetto delle norme di legge, di contratto e di regolamento, secondo quanto disposto all'art. 31 comma 2, è un obbligo per l'assegnatario, la cui violazione, previa diffida dell'ente gestore, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 37, comma 2, fatto comunque salvo, in caso di particolare gravità, il procedimento di decadenza dall'assegnazione che costituisce titolo di risoluzione del contratto di locazione e di cessazione dell'utilizzo autorizzato dell'alloggio di cui all'art. 13-ter.”

Art. 12.

Inserimento dell'art. 16-bis nella l.r. 96/1996

1. Dopo l'art. 16 della l.r. 96/1996 è inserito il seguente:

“Art. 16-bis (*Assegnazione degli alloggi da ripristinare*). — 1. Al fine di ridurre i tempi di inoccupazione degli alloggi di risulta e rispondere ai bisogni dei beneficiari in attesa di assegnazione, i comuni, d'ufficio o su richiesta degli interessati secondo l'ordine di graduatoria, possono destinare ai fini della presente legge alloggi non ripristinati, previa definizione di criteri e modalità tecnico-operative per l'attuazione diretta, da parte degli assegnatari, di opere di integrazione e riqualificazione di ordinaria manutenzione dei suddetti alloggi. Tale disposizione si applica altresì su richiesta degli interessati in corso di locazione.

2. Le attività di cui al comma 1 sono regolamentate uniformemente negli ambiti territoriali di riferimento, sulla base di specifiche convenzioni stipulate tra l'ente gestore e l'assegnatario, che definiscono la tipologia dei lavori da eseguire nonché le relative spese, nel rispetto delle norme tecniche applicabili all'ERP, nonché delle norme che disciplinano la sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori, debitamente certificate.

3. Nella convenzione di cui al comma 2 viene altresì stabilito l'eventuale anticipo delle spese per i lavori da parte dell'assegnatario medesimo e lo scomputo delle stesse dal canone di locazione.”

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 18 della l.r. 96/1996

1. L'art. 18 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 18 (*Variazioni nel nucleo familiare*). — 1. L'atto di assegnazione dell'alloggio individua il nucleo familiare assegnatario ai sensi dell'art. 13, comma 2.

2. Qualsiasi variazione anagrafica del nucleo familiare intervenuta successivamente all'assegnazione dell'alloggio deve essere tempestivamente segnalata al soggetto gestore.

3. Può essere consentita l'entrata di soggetti non assegnatari all'interno del nucleo familiare assegnatario, ad eccezione dei casi in cui ciò comporti una situazione di sovraffollamento di cui all'art. 13, comma 10.

4. In caso di variazioni del nucleo familiare comportanti una situazione di sovraffollamento, fatte salve quelle derivanti da matrimonio o convivenza more uxorio, nascite, adozioni e affidamenti preadottivi, i soggetti già assegnatari devono presentare una nuova domanda di assegnazione.

5. Il soggetto gestore provvede a verificare la permanenza dei requisiti e l'eventuale variazione del reddito familiare per il ricalcolo del canone di locazione.

6. Qualora la verifica di cui al comma 5 dia esito negativo, il nucleo familiare assegnatario incorre nella decadenza dall'assegnazione di cui all'art. 35.

7. Il soggetto gestore provvede alla verifiche anche su segnalazione dell'ufficio dell'anagrafe comunale.”

Art. 14.


Inserimento dell'art. 18-bis nella l.r. 96/1996

1. Dopo l'art. 18 della l.r. 96/1996 è inserito il seguente:

“Art. 18-bis (*Ospitalità temporanea*). — 1. È ammessa, previa richiesta motivata dell'assegnatario al competente soggetto gestore e conseguente autorizzazione del medesimo, l'ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a due anni. Qualora l'ospitalità si protragga oltre due anni l'assegnatario è tenuto a corrispondere un'indennità aggiuntiva mensile pari al venticinque per cento del canone di locazione in essere.

2. È ammessa altresì, previa motivata e documentata comunicazione dell'assegnatario al soggetto gestore, la coabitazione di terze persone che prestano attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare, legate allo stesso esclusivamente da rapporti di lavoro o di impiego, senza limiti temporali. In tal caso non si applica l'indennità aggiuntiva di cui al comma 1.

3. L'ospitalità temporanea e la coabitazione non comportano inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare e pertanto non producono effetti ai fini del cambio dell'alloggio, della determinazione del reddito e del canone del nucleo familiare stesso”.



Art. 15.

Sostituzione dell'art. 19 della l.r. 96/1996

1. L'art. 19 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 19 (*Finalità della mobilità*). — 1. La mobilità dei nuclei familiari è attivata su domanda degli assegnatari o d'ufficio ed è disciplinata dai comuni in forma associata nell'ambito territoriale di riferimento, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

2. Per l'attuazione delle misure di mobilità, i comuni possono utilizzare gli alloggi liberi di nuova realizzazione o di risulta, in quota idonea e coordinata con le finalità delle nuove assegnazioni.”.

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 22 della l.r. 96/1996

1. L'art. 22 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 22 (*Gestione della mobilità*). — 1. In corso di assegnazione è consentito agli assegnatari di poter presentare in qualsiasi momento motivate domande di mobilità relativamente all'alloggio utilizzato.

2. La mobilità su domanda dell'assegnatario può essere accolta solo previa verifica della permanenza di tutti i requisiti per il mantenimento del diritto di assegnazione e purché non sussista inadempienza alle norme contrattuali.

3. In caso di mobilità su domanda dell'assegnatario, il rifiuto di un alloggio idoneo proposto dal comune comporta l'improcedibilità della domanda stessa.

4. Il comune, per rispondere a situazioni di disagio abitativo che siano emerse in corso di assegnazione, predispone un programma di mobilità dell'utenza da eseguire attraverso il cambio degli alloggi assegnati o con la consegna di alloggi idonei all'assegnazione.

5. Nella scelta dell'alloggio da assegnare in mobilità, il comune garantisce il mantenimento di adeguate condizioni abitative, avuto anche riguardo alle condizioni di salute nel nucleo familiare. L'alloggio viene individuato in via prioritaria in edifici situati in zone limitrofe.

6. Il comune attiva il procedimento di mobilità qualora accerti una consolidata situazione di sovraffollamento dell'alloggio da almeno due anni, e individui un alloggio adeguato alla ricollocazione del nucleo familiare.

7. Ai fini della necessaria razionalizzazione nell'utilizzo degli alloggi di ERP, ed in considerazione del costo di gestione e manutenzione degli immobili sottoutilizzati, al nucleo familiare assegnatario che si trovi in una situazione di consolidato sottoutilizzo dell'alloggio da almeno due anni viene disposta l'assegnazione in mobilità dell'alloggio utilizzato, dal momento in cui viene proposta un'adeguata sistemazione alloggiativa. In tal caso si applica il canone di locazione determinato nei modi di seguito indicati:

a) per i nuclei familiari che corrispondono il canone sociale o protetto di cui agli articoli 25 e 26, il canone è rideterminato nella misura di cui all'art. 25, comma 2;

b) per i nuclei familiari che corrispondono il canone massimo di cui all'art. 27, il canone è rideterminato nella misura pari al doppio dell'importo di cui all'art. 25, comma 2.

8. Ai fini dell'assegnazione in mobilità si considerano in sottoutilizzo gli immobili in cui i vani utili dell'alloggio, calcolati ai sensi dell'art. 13, comma 9, risultino superiori al numero dei componenti del nucleo familiare aumentati di due vani, fatti salvi gli alloggi rispondenti a standard abitativi minimi.

9. Per ovviare alla rideterminazione del canone di locazione di cui al comma 7, i comuni adottano misure finalizzate ad agevolare forme di coabitazione tra nuclei familiari diversi.

10. Qualora il nucleo familiare assegnatario che si trovi in una situazione di consolidato sottoutilizzo dell'alloggio da almeno due anni sia composto esclusivamente da soggetti con più di sessantacinque anni, devono essere individuati alloggi in mobilità tali da salvaguardare, ove possibile, la permanenza all'interno del contesto sociale e territoriale di appartenenza. Qualora il nucleo familiare assegnatario, che si trovi in una situazione di consolidato sottoutilizzo dell'alloggio da almeno due anni, sia composto esclusivamente da soggetti con più di settantacinque anni o sia presente all'interno del nucleo familiare uno o più soggetti di cui all'allegato B, punti a-4, a-4-bis e a-4 ter, non si procede all'assegnazione in mobilità.


11. Nell'attuazione delle procedure di mobilità d'ufficio, i provvedimenti sono eseguiti in via prioritaria tenendo conto delle condizioni socio-economiche e familiari dei nuclei destinatari del provvedimento di mobilità. Sono, altresì, eseguiti in via prioritaria i provvedimenti di mobilità su domanda degli interessati se relativi a situazioni di grave disagio sociale o per ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari accertate dalle autorità competenti in materia.

12. In caso di mobilità su iniziativa d'ufficio, ad esclusione dei casi di sottoutilizzo di cui al presente articolo, per le situazioni di disagio sociale o individuale, valutata la condizione soggettiva del nucleo familiare, la composizione del medesimo, nonché la situazione abitativa presente sul territorio, il comune dichiara decaduto l'assegnatario inottemperante al provvedimento di mobilità.

13. Sono, altresì, eseguibili coattivamente i provvedimenti di mobilità resi necessari per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione o recupero. In tali casi il comune deve assicurare che il trasferimento avvenga in altro alloggio idoneo.

14. Le spese di trasloco nell'alloggio provvisorio e quelle di attivazione delle utenze in relazione ai casi di cui al comma 13, sono a carico del soggetto gestore.

15. A seguito del provvedimento di mobilità si applicano le disposizioni di cui all'art. 13-bis.”.



Art. 17.

Inserimento dell'art. 22-bis nella l.r. 96/1996

1. Dopo l'art. 22 della l.r. 96/1996 è inserito il seguente:

“Art. 22-bis (*Cambi consensuali di alloggi tra assegnatari*). — 1. Ai fini della migliore razionalizzazione nell'utilizzo degli alloggi, i comuni, ove sussistano le condizioni di adeguatezza degli alloggi previste dalla presente legge, autorizzano in qualunque momento il cambio consensuale di alloggi tra nuclei familiari assegnatari nell'ambito del territorio comunale.

2. Ove ricorrano i suddetti requisiti, i cambi consensuali sono autorizzati anche tra comuni diversi.

3. Il cambio consensuale si attua nello stato di fatto in cui gli alloggi si trovano. Al momento dell'attuazione del cambio non devono sussistere situazioni di morosità nel pagamento di canoni o di quote per servizi.”

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 23 della l.r. 96/1996

1. L'art. 23 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 23 (*Utilizzazione del canone di locazione*). —

1. Il canone di locazione degli immobili di ERP è diretto a compensare i costi generali, di amministrazione, di manutenzione e fiscali sostenuti per la gestione degli immobili stessi e per il pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali e regionali, nonché a consentire:

a) i versamenti al fondo sociale regionale ERP di cui all'art. 29;

b) il recupero di una quota di risorse, versata negli appositi conti di contabilità speciale, che rimane nella disponibilità dell'ente gestore, il cui utilizzo è destinato, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, esclusivamente alla riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico mediante il recupero e la manutenzione straordinaria dello stesso.

2. I soggetti gestori provvedono alla rendicontazione dei proventi derivanti dai canoni, delle spese di gestione del patrimonio edilizio, degli interventi di manutenzione ordinaria, dell'utilizzo del fondo sociale regionale ERP di cui all'art. 29, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la rendicontazione, secondo le modalità di monitoraggio, rendicontazione, verifica e controllo stabilite dalla Giunta regionale.

3. I comuni verificano il livello di efficacia, efficienza ed economicità dei soggetti gestori avendo a riferimento:

a) i livelli di servizio garantiti nella gestione del patrimonio e nella realizzazione di nuovi interventi;

b) il grado di soddisfazione dell'utenza;

c) i costi di gestione ed amministrazione;

d) i costi degli organi di amministrazione;

e) le quote dei canoni destinati alla manutenzione del patrimonio;

f) il livello della morosità esistente o la riduzione della morosità.

4. I comuni adottano programmi di miglioramento volti, anche attraverso sinergie tra diversi soggetti gestori, all'incremento degli indici di efficienza organizzativa e di efficacia dei risultati.”

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 24 della l.r. 96/1996

1. L'art. 24 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 24 (*Elementi per la determinazione del canone*). — 1. Al fine di tutelare i nuclei familiari socialmente più deboli, i canoni di locazione sono determinati facendo particolare riferimento alla situazione economica ed ai requisiti soggettivi dei componenti i nuclei familiari stessi e tenendo conto delle caratteristiche oggettive dell'alloggio.

2. A tal fine sono individuati i seguenti tipi di canoni per i soggetti di cui agli articoli 25, 26 e 27:

a) canone sociale;

b) canone protetto;

c) canone massimo.

3. I nuclei familiari che, pur in assenza della qualifica di assegnatari, utilizzano temporaneamente gli alloggi disciplinati dalla presente legge in forza di un atto comunale, sono tenuti a corrispondere un canone di locazione determinato ai sensi degli articoli 25, 26 e 27”.

Art. 20.

Modifiche dell'art. 25 della l.r. 96/1996

1. Il comma 01 dell'art. 25 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente:

“01. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensione minima INPS, oppure non percettori di reddito, corrispondono il canone di locazione minimo determinato in euro 40,00”.


2. Alla fine del comma 1 dell'art. 25 della l.r. 96/1996, sono aggiunte le parole “e comunque non inferiore all'importo di euro 40,00”.

Art. 21.

Modifiche dell'art. 29 della l.r. 96/1996

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 29 della l.r. 96/1996 è aggiunta la seguente:

“b-bis) al ripristino di alloggi sfitti non aventi i requisiti per la riassegnazione.”



Art. 22.

Sostituzione dell'art. 30 della l.r. 96/1996

1. L'art. 30 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 30 (*Morosità di pagamento del canone*). — 1. Il ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie, dopo trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento, comporta l'applicazione di una penale in misura pari allo 0,5 per cento del canone di locazione per ogni mese di ritardo del pagamento, senza necessità di preventiva messa in mora. Sul ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie si applica altresì l'interesse annuo nella misura legale.

2. La morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie è causa di risoluzione del contratto e di decadenza dall'assegnazione. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio assegnato.

3. In via eccezionale la morosità può essere sanata qualora il pagamento della somma dovuta, maggiorata della penale e dell'interesse legale, nonché delle spese legali e di procedimento, avvenga entro il termine stabilito all'atto della messa in mora. In caso di attivazione della procedura di decadenza da parte del comune, il pagamento della somma di cui sopra può comunque avvenire, con effetto sanante, entro il termine fissato per il rilascio dell'alloggio dal provvedimento di decadenza. In tale caso il suddetto provvedimento di decadenza viene revocato.

4. Previo accertamento dell'ente gestore e conseguente autorizzazione del comune, non è causa di risoluzione del contratto, né di decadenza dall'assegnazione, né comporta l'applicazione della penale di cui al comma 1, la morosità causata da stato di disoccupazione, da malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, o da altre gravi situazioni personali o familiari relative allo stesso, debitamente documentate, qualora ne sia derivata l'impossibilità di sostenere il pagamento del canone di locazione dovuto e delle quote per servizi.”

Art. 23.

Modifiche dell'art. 32-bis della l.r. 96/1996

1. Al comma 2 dell'art. 32-bis della l.r. 96/1996 le parole “Per le finalità di cui al comma 1, gli enti gestori costituiscono un fondo annuale composto da non più dello 0,25% delle entrate annue dei canoni di locazione” sono sostituite dalle seguenti: “Per le finalità di cui al comma 1, gli enti gestori costituiscono un fondo annuale composto da non più dello 0,50% delle entrate annue dei canoni di locazione.”

Art. 24.

Inserimento dell'art. 32-ter nella l.r. 96/1996

1. Dopo l'art. 32-bis della l.r. 96/1996 è inserito il seguente:

“Art. 32-ter (*Partecipazione e rappresentanza degli utenti*). — 1. I comuni e di soggetti gestori promuovono il coinvolgimento dei soggetti interessati e dei loro organismi di rappresentanza nelle procedure di accesso, assegnazione e gestione degli alloggi di ERP e favoriscono la loro partecipazione al fine di garantire la rappresentanza degli interessi e dei diritti degli assegnatari ed il corretto e trasparente rapporto di relazione tra le parti.

2. I comuni e i soggetti gestori assicurano l'esercizio dei diritti sindacali dell'utenza e, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, garantiscono l'accesso a tutte le informazioni che attengono alla selezione delle domande e predisposizione delle graduatorie, all'annullamento e alla decadenza, alla mobilità, nonché alla gestione dell'ERP, ed in particolare alle spese di investimento per lo sviluppo e la manutenzione del patrimonio abitativo.

3. Al fine di promuovere la partecipazione degli assegnatari nella gestione, sono stipulati, nell'ambito territoriale di riferimento, appositi protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari finalizzati a rafforzare i rapporti reciproci in uno spirito di collaborazione e valorizzazione degli strumenti di comunicazione e relazione sociale.

4. Al fine di favorire forme di aggregazione sociale può essere concesso, previa apposita convenzione, l'uso di spazi comuni del patrimonio di ERP alle associazioni di assegnatari nonché alle loro organizzazioni sindacali.”

Art. 25.


Sostituzione dell'art. 33 della l.r. 96/1996

1. L'art. 33 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 33 (*Esclusione dalla graduatoria e annullamento dell'assegnazione*). — 1. Qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria emerga che il richiedente non era in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari e abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, il comune provvede all'esclusione del richiedente dalla graduatoria ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati.

2. Qualora da accertamenti successivi al provvedimento di assegnazione dell'alloggio emerga che l'assegnazione stessa sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti o sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, il comune adotta il relativo provvedimento di annullamento.

3. In presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, comunque accertate, il comune comunica all'assegnatario le risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, e assegna al medesimo un termine massimo di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone notizia al soggetto gestore. Il comune procede



all'adozione dei relativi provvedimenti ovvero dichiara che non sussistono motivi di procedere entro i successivi trenta giorni. A seguito del provvedimento di esclusione dalla graduatoria o di annullamento del provvedimento di assegnazione, il comune provvede alla cancellazione dalla graduatoria dell'interessato.

4. Nel corso del rapporto di locazione, l'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio dell'alloggio. Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

5. Qualora nei confronti di un'assegnatario sia stato disposto, durante il periodo di sospensione, l'allontanamento dalla casa familiare per fatti riconducibili a violenza domestica, il comune, con provvedimento motivato, d'ufficio o su segnalazione del soggetto gestore, dichiara la sospensione dall'assegnazione dell'alloggio di ERP fino alla definizione del procedimento penale. Durante il periodo di sospensione, ai restanti componenti del nucleo viene assicurata la permanenza nell'alloggio stesso".

Art. 26.

Sostituzione dell'art. 34 della l.r. 96/1996

1. L'art. 34 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 34 (*Occupazione degli alloggi*). — 1. Ferma restando l'eventuale rilevanza penale dell'occupazione degli alloggi di ERP, il comune territorialmente competente dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo o illegalmente ceduti ad altri dagli assegnatari. Restano, comunque, fermi tutti i poteri d'intervento del comune a tutela del proprio patrimonio, secondo l'ordinamento vigente, verso qualunque atto di immissione violenta o non autorizzata negli alloggi di ERP.

2. A tal fine il comune diffida preventivamente l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio e gli assegna un termine massimo di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

3. Il comune accerta l'occupazione senza titolo o dichiara che non sussistono motivi per procedere entro i successivi trenta giorni. L'atto del comune che accerta l'occupazione senza titolo deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non eccedente trenta giorni, e costituisce titolo esecutivo.

4. Il soggetto gestore è tenuto a segnalare tempestivamente al comune l'occupazione senza titolo degli alloggi. Per tutto il periodo in cui perdura l'occupazione senza titolo il soggetto gestore addebita all'occupante un'indennità pari all'importo determinato ai sensi dell'art. 25, comma 2, ed è altresì richiesto il rimborso delle quote per i servizi comuni usufruiti. L'occupante è inoltre soggetto al rispetto delle norme che regolano il comportamento dei soggetti residenti nel patrimonio di ERP ed alle sanzioni e risarcimenti previsti in caso di violazione delle stesse.

5. Il pagamento dell'indennità e delle quote di cui al comma 4, nonché le attività di gestione poste in essere dal soggetto gestore o dall'autogestione nei confronti

dell'occupante senza titolo durante il periodo dell'occupazione, non costituiscono titolo legittimante alla detenzione dell'alloggio da parte dell'occupante stesso.

6. Nel caso in cui l'occupazione senza titolo consegua all'accertamento della mancata titolarità del diritto all'assegnazione, l'indennità di cui al comma 4 è applicata a far data dalla diffida inviata dal sindaco.

7. Nel caso in cui l'occupazione senza titolo consegua al provvedimento di annullamento di cui all'articolo 33 o al provvedimento di decadenza di cui all'articolo 35, l'indennità di cui al comma 4 è applicata a far data dall'esecutività dell'atto di annullamento o di decadenza.”.

Art. 27.

Sostituzione dell'art. 35 della l.r. 96/1996

1. L'art. 35 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 35 (*Accertamento della situazione del nucleo familiare e decadenza dall'assegnazione*). — 1. La permanenza dei requisiti di assegnazione è accertata obbligatoriamente dal soggetto gestore, con cadenza biennale, anche acquisendo le informazioni o la documentazione necessaria dal comune o dall'assegnatario, qualora le stesse non possano essere acquisite d'ufficio da altra amministrazione. È fatta salva ogni altra verifica ritenuta opportuna da parte del comune per l'accertamento della situazione del nucleo familiare ai fini di cui al presente articolo.

2. La decadenza dall'assegnazione è dichiarata dal comune, con provvedimento motivato, d'ufficio o su segnalazione del soggetto gestore, nei confronti del nucleo familiare assegnatario qualora lo stesso:

a) abbia abbandonato volontariamente l'alloggio, per un periodo superiore a tre mesi, decorrenti dal primo accertamento del comune, o non abiti stabilmente nell'alloggio; il termine sopra indicato può essere prorogato di ulteriori tre mesi per motivate cause di forza maggiore;

b) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio o le sue pertinenze o ne abbia mutato la destinazione d'uso;


c) abbia adibito l'alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti o abbia consentito a terzi di utilizzare i medesimi per gli stessi fini;

d) abbia gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni di legge, di contratto di locazione, del regolamento di utenza e del regolamento di auto gestione, inerenti l'uso dell'alloggio, o abbia causato volontariamente gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio;

e) si sia reso moroso per un periodo superiore a sei mesi agli adempimenti di cui all'art. 30, comma 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 30, comma 4;

f) abbia rinunciato all'alloggio assegnato senza che sussistano giustificati motivi;

g) non abbia occupato senza giustificati motivi l'alloggio assegnato entro trenta giorni dalla stipula del contratto di locazione, prorogabili una sola volta;



h) si sia reso inadempiente senza giustificati motivi rispetto alla richiesta di informazioni e di documentazioni per l'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza;

i) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettere a) e b);

l) sia divenuto titolare di un diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d), fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4;

m) disponga di una situazione economica pari al doppio del limite di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera c), che permane da oltre due anni;

n) disponga di beni mobili registrati il cui valore superi del venticinque per cento il limite di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera e);

o) abbia violato le disposizioni in materia di variazione del nucleo familiare e di ospitalità temporanea di cui all'art. 18-bis, attuando cessioni a terzi dell'alloggio.

3. Fatti salvi i casi di cui all'art. 33, comma 5, la decadenza dall'assegnazione è dichiarata dal comune, con provvedimento motivato, d'ufficio o su segnalazione del soggetto gestore, nei confronti dell'assegnatario che abbia riportato condanna definitiva per violenza o maltrattamenti verso il coniuge, i minori o altri componenti del nucleo familiare.

4. La decadenza è dichiarata dal comune previo contraddittorio con l'interessato e comporta:

a) nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), h), ed o), la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dal comune, comunque non superiore a tre mesi dalla data di dichiarazione di decadenza;

b) nei casi di cui al comma 2, lettere i), l), m) e n), la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio, con decorrenza fino al massimo di un anno dalla data della dichiarazione di decadenza;

c) nei casi di cui al comma 2, lettere f) e g), la risoluzione di diritto del contratto locazione e la cancellazione del richiedente dalla graduatoria;

d) nel caso di cui al comma 2, lettera e), la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dal provvedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 30, comma 2.

5. Per la dichiarazione di decadenza si applicano le disposizioni procedurali stabilite per l'annullamento dell'assegnazione dall'art. 33.

6. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione ed il rilascio dell'alloggio. Il provvedimento di decadenza ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

7. I comuni sono tenuti a motivare i casi in cui l'esecuzione del provvedimento di decadenza risulti pregiudizievole e debba, pertanto, essere sospesa o differita, indicando il termine massimo per il rilascio dell'alloggio e autorizzando, a tal fine, l'utilizzo temporaneo dello stesso".

Art. 28.

Modifiche dell'art. 37 della l.r. 96/1996

1. Al comma 2 dell'art. 37 della l.r. 96/1996 le parole: "di cui all'art. 16, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 16, comma 5".

2. Il comma 3 dell'art. 37 della l.r. 96/1996 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'art. 37 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente:

"4. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 e di quelle di cui all'art. 16, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)".

Art. 29.

Inserimento dell'art. 40-bis nella l.r. 96/1996

1. Dopo l'art. 40 della l.r. 96/1996 è inserito il seguente:

"Art. 40-bis (Nuove disposizioni transitorie). — 1. I comuni procedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo, alla ricognizione di cui all'art. 13, comma 2, individuando i titolari in via esclusiva del diritto all'assegnazione dell'alloggio nei soggetti presenti in modo continuativo nel nucleo familiare da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del presente articolo o dal momento dell'assegnazione se inferiore a cinque anni.

2. Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dalla previgente normativa e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 35, comma 2, lettere l) e n), si procede esclusivamente alla rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'art. 22, comma 7, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni.

3. I comuni procedono all'assegnazione ordinaria di cui all'art. 13 nei confronti di soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, risultino essere assegnatari in via provvisoria di alloggi ERP in modo continuativo da non meno di cinque anni, previo accertamento del possesso dei requisiti di accesso di cui all'allegato A e della regolarità nel pagamento dei canoni, ed a seguito di richiesta degli interessati da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

4. I comuni procedono all'assegnazione di cui all'art. 13-ter di alloggi di ERP nei confronti di soggetti non assegnatari che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, utilizzano un alloggio di ERP in modo continuativo da non meno di cinque anni, previo accertamento del possesso dei requisiti di accesso di cui all'allegato A e a seguito di richiesta degli interessati da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo. In caso di partecipazione a bando di concorso, agli stessi risulta, altresì, attribuibile il punteggio di cui all'allegato B, punto c-2, per il periodo di effettiva presenza nell'alloggio utilizzato.

5. L'applicazione del comma 4 agli utilizzatori dell'alloggio è subordinata al recupero di quanto dovuto a far data dall'utilizzazione dell'alloggio.



6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 25, 26 e 27, per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che, per diversa volontà espressa dal legislatore, non concorrono alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né della determinazione della situazione economica equivalente. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della l. 457/1978 determinando la detrazione per ogni figlio a carico in euro 1549,37; la detrazione è elevata a euro 3098,74 per ogni figlio disabile a carico; la detrazione è inoltre elevata a euro 3098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 50 per cento i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione, dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di euro 1549,37 per ogni altro componente oltre i due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso.

7. Fino all'approvazione delle graduatorie definitive, conseguenti ai bandi emanati ai sensi della presente legge, gli alloggi possono essere assegnati secondo l'ordine delle graduatorie già formate o in corso di aggiornamento sulla base alla previgente normativa.”.

Art. 30.

Inserimento dell'art. 40-ter nella l.r. 96/1996

1 Dopo l'art. 40-bis è inserito il seguente:

“Art. 40-ter (*Clausola valutativa*). — 1. Al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di prima applicazione, la Giunta regionale, a conclusione del periodo transitorio, e comunque entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, invia alla commissione consiliare competente per materia, una relazione in cui sono evidenziati in particolare:

a) lo stato di completamento da parte dei comuni della ricognizione di cui all'art. 40-bis, comma 1;

b) il numero dei soggetti che hanno beneficiato delle disposizioni di cui all'art. 40-bis, comma 3, e la loro distribuzione territoriale;

c) il numero di comuni che hanno adottato il regolamento di cui all'art. 3, comma 1;

d) le eventuali criticità emerse in sede di prima attuazione.

2. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione con particolare riferimento alle scelte operative effettuate dai comuni, le eventuali criticità ed i principali risultati ottenuti delle gestioni con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 23, commi 3 e 4”.

Art. 31.

Inserimento dell'art. 40-quater nella l.r. 96/1996

1. Dopo l'art. 40-ter della l.r. 96/1996, è inserito il seguente

“Art. 40-quater (*Simulazione osservatorio sociale regionale*). — 1. Al fine di verificare l'attuazione di prima applicazione, la Giunta regionale, per un periodo massimo di dodici mesi e non inferiore ai sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, sospende l'applicazione di quanto previsto nell'allegato A, paragrafo 2, lettera c), incaricando l'Osservatorio sociale regionale di realizzare congrue simulazioni in ambito LODE”.

Art. 32.

Sostituzione della tabella A della l.r. 96/1996

1 La tabella A della l.r. 96/1996 è sostituita dal seguente allegato:

“ALLEGATO A

Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di ERP (art. 5, comma 1).


1. La domanda è presentata al comune di residenza o al comune dove si svolge l'attività lavorativa.

2. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di ERP sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni;

c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente “ISEE”), deve risultare non superiore alla soglia di euro 16 500,00 di valore ISEE. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso, si fa riferimento ai valori ISEE, calcolati considerando le situazioni economiche dei soli soggetti che costituiranno il



nuovo nucleo familiare prescindendo dai nuclei familiari di provenienza; i suddetti limiti sono aggiornati biennialmente con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;

e) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

g) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'art. 35, comma 2, lettere b), c), d) ed e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

h) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste alle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

3. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 2, lettera b) che si riferisce soltanto al soggetto richiedente.

4. I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, possono partecipare al bando di concorso. Nelle suddette ipotesi i comuni procedono all'assegnazione dell'alloggio sulla base della documentata indisponibilità della proprietà. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o donazione.”.

Art. 33.

Sostituzione della tabella B della l.r. 96/1996

1. La tabella B della l.r. 96/1996 è sostituita dal seguente allegato:

“ALLEGATO B

Condizioni per l'attribuzione dei punteggi

a) Condizioni sociali-economiche-familiari:

a-1. reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare:

- costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona: punti 2;

- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1;

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4-bis o a-4 ter: punti 2;

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare punti 1;

con uno o più figli minori a carico punti 2.

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%: punti 2;

- in misura pari al 100%: punti 3;

a-4-bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: punti 3.

a-4-ter. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 4;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4-bis e a-4 ter, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.


Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: punti 2;

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;

- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;



- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3;
- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: punti 4;
- un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4 ter: punti 5;
- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4-bis o a-4 ter: punti 6.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6

I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4-bis e a-4-ter.

b) Condizioni abitative:

b-1. situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:

b-1.1. abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 2.

Ai fini di cui al presente punto b-1.1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto *b)*;

Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b-1.1 al segretario comunale ed al prefetto della provincia per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-1.2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;

b-1.3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso, regolarmente occupati: punti 3.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto *b)*;

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3, devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente;

b-1.4. abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risultati regolarmente corrisposti. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: punti 3.

b-1.5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni due: punti 2;

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio. Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti. In fase di prima applicazione, per l'attribuzione del punteggio di cui presente punto, si fa riferimento a bandi pubblicati fino a dieci anni precedenti l'entrata in vigore del presente allegato B. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

I punteggi di cui al punto *c)* non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

Art. 34.

Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 4, da 6 a 11, 14, 15, 17, 20, 21, la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 31, gli articoli 36, 38, il comma 1 dell'art. 39 e l'art. 40 della l.r. 96/1996.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 marzo 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 marzo 2015.

(*Omissis*)

15R00267



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2015, n. 15.

Il sistema di Governance turistica regionale.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione
Abruzzo n. 22 del 24 giugno 2015)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 33/7 del 26 maggio 2015;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il sistema di governance regionale

1. La Regione Abruzzo favorisce processi di aggregazione programmatica, progettuale, operativa e coordinata tra soggetti pubblici e privati per sviluppare una cultura di governo locale del turismo, connessa alle strategie e alle programmazioni regionali, nazionali e comunitarie.

2. La Regione Abruzzo, al fine di ottimizzare la competitività dell'offerta turistica regionale, favorisce e sostiene la creazione, la individuazione e l'attivazione di interazioni su base tematica e intersettoriale, il raccordo ed il coordinamento fra livelli locali e regionali fra attori pubblici e privati.

Art. 2.

Sistemi Turistici Locali

1. I Sistemi Turistici Locali (STL) sono contesti turistici omogenei, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locali, e dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

2. Gli STL rispondono ai seguenti requisiti:

a) gli STL non hanno struttura operativa e si avvalgono della operatività di due o più Destination Management Company (DMC) orientate alla competitività della offerta di destinazione territoriale con proprio logo e caratterizzazione, a seconda delle peculiarità territoriali e della caratterizzazione delle diverse offerte turistiche;

b) in un unico STL possono operare più DMC, minimo due, ciascuna con un progetto di sviluppo turistico, contemplando attività ed interventi coordinati, integrati e anche in cooperazione all'interno dello stesso STL, ricordati in seno alla partnership di STL e coerenti con l'intera programmazione regionale, nazionale e comunitaria.

3. Ai progetti di sviluppo turistico territoriali possono partecipare anche le Product Management Company (PMC).

Art. 3.

Definizione DMC

1. La Destination Management Company (DMC) è un'organizzazione di governance locale e project management aperta all'accesso ed alla partecipazione di operatori pubblici o privati, che elabora e gestisce lo sviluppo turistico riferito ad una o più destinazioni attraverso la partecipazione finanziaria degli attori interessati ed in connessione con la programmazione regionale, nazionale, comunitaria.

2. La DMC opera in totale raccordo con la Regione Abruzzo al fine di garantire supporto logistico per la gestione di reti e piattaforme regionali articolate territorialmente relativamente alle destinazioni di competenza, per la attivazione e gestione di servizi alle imprese e ai turisti.

Art. 4.

Attività DMC

1. La DMC predispone il progetto di sviluppo turistico di destinazione, lo condivide con il proprio STL se già riconosciuto, lo attua e lo gestisce in riferimento al ruolo assegnato, al mandato o al contratto conferito o stipulato.

2. La DMC è soggetto beneficiario, attuatore e gestore di finanziamenti e sovvenzioni in regime di aiuto a favore di impresa, nei limiti delle normative vigenti europee, statali e regionali.

3. La DMC è «Organismo Intermedio» per l'attuazione di specifiche azioni, interventi, attività o progetti in qualità di soggetto gestore di piani e programmi europei, nazionali e regionali.

4. La DMC è soggetto gestore di servizi per gli operatori pubblici e privati connessi alla offerta della destinazione, ovvero come soggetto fornitore di servizi per turisti, consumatori ed utenti, ivi compresi quelli di informazione ed assistenza turistica: in tal senso le DMC possono gestire gli uffici di informazione e accoglienza nel proprio territorio di competenza in raccordo con le PMC.

5. La DMC opera per ottimizzare, all'interno delle proposte turistiche di destinazione, l'accessibilità e l'utilizzo di risorse, servizi ricettivi, servizi complementari, consumi delle produzioni locali, per migliorare le attività degli operatori pubblici e privati coinvolti nella offerta turistica della destinazione interessata, per confezionare offerte turistiche competitive e specializzate per mercati, per target e per periodi, inserendole nelle proposte a marchio territoriale della destinazione e nelle proposte per linee di prodotto regionali realizzate dalle PMC.

6. La DMC opera in totale raccordo con la Regione Abruzzo e con altri organismi di settore, in coerenza con la programmazione regionale, nazionale e comunitaria nel pieno rispetto delle attività rispettivamente assegnate ed attuate, garantendo supporto logistico per la gestione



di reti e piattaforme regionali articolate territorialmente relativamente alle destinazioni di competenza, per la attivazione e gestione di servizi alle imprese e ai turisti.

Art. 5.

Definizione PMC

1. La Product Management Company (PMC) è un'organizzazione di governance regionale e project management aperta all'accesso ed alla partecipazione di operatori pubblici o privati, che elabora e gestisce lo sviluppo turistico riferito ad uno o più prodotti regionali attraverso la partecipazione finanziaria degli attori interessati ed in connessione con la programmazione regionale, nazionale, europea.

2. La PMC opera in totale raccordo con la Regione Abruzzo al fine di garantire supporto logistico per la gestione di reti e piattaforme regionali articolate tematicamente relativamente alle linee di prodotto di competenza, per la attivazione e gestione di servizi alle imprese e ai turisti.

3. La PMC opera per ottimizzare, all'interno delle proposte turistiche di una o più linee di prodotto, l'accessibilità e l'utilizzo di risorse, servizi ricettivi, servizi complementari, consumi delle produzioni locali, per migliorare le attività degli operatori pubblici e privati coinvolti nella offerta turistica della linea o delle linee di prodotto interessate, per confezionare offerte turistiche competitive e specializzate per mercati, per target e per periodi, utilizzando proposte provenienti dalle DMC, elaborando direttamente proposte per linee di prodotto regionali realizzate dalla PMC.

Art. 6.

Attività PMC

1. La PMC predispone il progetto di sviluppo turistico di destinazione, lo condivide con il proprio STL se già riconosciuto e con le DMC, lo attua e lo gestisce in riferimento al ruolo assegnato, al mandato o al contratto conferito o stipulato.

2. La PMC è soggetto beneficiario, attuatore e gestore di finanziamenti e sovvenzioni di regimi di aiuto a favore di impresa, nei limiti delle normative vigenti comunitarie, statali e regionali.

3. La PMC è «Organismo Intermedio» per l'attuazione di specifiche azioni, interventi, attività o progetti in qualità di soggetto gestore di piani e programmi europei, nazionali, regionali.

4. La PMC è soggetto gestore di servizi per gli operatori pubblici e privati connessi alla offerta della destinazione, soggetto fornitore di servizi per turisti, consumatori ed utenti, ivi compresi quelli di informazione ed assistenza turistica: in tal senso le PMC possono gestire gli uffici di informazione ed accoglienza sul territorio regionale in raccordo con le DMC.

5. La PMC opera come polo specialistico per sensibilizzare e supportare operatori pubblici e privati dell'ambito territoriale per la creazione di linee di prodotto ed eventuali reti di impresa.

6. La PMC opera in totale raccordo con la Regione Abruzzo e con altri organismi di settore, in coerenza con la programmazione regionale, nazionale e comunitaria nel pieno rispetto delle attività rispettivamente assegnate ed attuate, garantendo supporto logistico per la gestione di reti e piattaforme regionali articolate tematicamente relativamente alle linee di prodotto di competenza, per la attivazione e gestione di servizi alle imprese e ai turisti.

Art. 7.

Riconoscimento STL, DMC, PMC

1. Sono istituiti presso il Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia gli elenchi contenenti il sistema di governance territoriale.

2. Negli elenchi di cui al comma 1 sono inseriti gli STL, le DMC, le PMC esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti per l'inserimento negli elenchi di cui al comma 1, e costituite con avviso pubblico di selezione contenuto ai sensi della DGR n. 175 del 21 febbraio 2005 e del Piano del Turismo 2010-2012 della Regione Abruzzo.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone le Linee Guida operative per l'attuazione del sistema di governance locale.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9.

Abrogazioni

1. La legge regionale 17 maggio 2004, n. 17 (Sistemi turistici locali) è abrogata.

Art. 10.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).


La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 giugno 2015

D'ALFONSO

15R00364



REGIONE SICILIA

LEGGE 26 giugno 2015, n. 11.

Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel Suppl. ord. n. 22 alla Gazzetta ufficiale della regione Siciliana n. 27 del 3 luglio 2015)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali

1. Il numero dei componenti dei consigli comunali previsto dall'art. 43 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni è ridotto del 20 per cento rispetto alle previsioni del suddetto articolo. Qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1 il numero di consiglieri è determinato con arrotondamento all'unità superiore.

2. Al comma 1 dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento» aggiungere le parole «, arrotondato all'unità superiore qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1.»;

b) le parole da «e, limitatamente alle giunte comunali,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle parole «Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 10.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a quattro, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a tre.».

3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2, il numero degli assessori comunali sia dispari, la carica di assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della giunta comunale arrotondato all'unità inferiore.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Adeguamento alla normativa nazionale in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi e rimborsi

1. A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'art. 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica. Il dipendente comunale eletto alla carica di sindaco presso il comune in cui presta servizio percepisce un'indennità di carica in ogni caso non inferiore al trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'insediamento.

2. All'art. 20 della legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «si protraggano oltre la mezzanotte» sono sostituite dalle parole «si protraggano oltre le due»;

b) al comma 2 le parole «hanno diritto, per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata.» sono sostituite dalle parole «hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario alla partecipazione a ciascuna seduta, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro nella misura massima di un'ora prima e di un'ora dopo lo svolgimento della seduta.»;

c) al comma 5 le parole «pari a due terzi» sono sostituite dalle parole «pari ad un terzo o, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, pari alla metà».

3. All'art. 21 della legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è soppresso;

b) al comma 5 le parole da «e che, in ragione del loro mandato» fino a «modifiche ed integrazioni.» sono sostituite dalle parole «, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.».



Art. 3.

Adeguamento degli statuti e dei regolamenti comunali

1. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2. In caso di mancato adeguamento trova applicazione quanto previsto dai medesimi articoli.

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di trasparenza amministrativa

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'art. 21 è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis. (Obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali). — 1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, al fine di garantire la massima trasparenza nella pubblica amministrazione, tutte le spese a carico dell'ente per i rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ente.

2. I comuni predispongono nei propri siti internet una sezione dedicata ai consigli comunali ed alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei consigli, l'orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli.»

Art. 5.

Norme in materia di consigli circoscrizionali

1. Sono soppressi i consigli circoscrizionali, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina.

2. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali di cui al comma 4 dell'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore a dieci, compreso il presidente del consiglio circoscrizionale.

3. Entro 180 giorni dal rinnovo dei consigli circoscrizionali, i consigli dei comuni di cui al comma 1 assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario *ad acta* che provvede in via sostitutiva.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, i consigli comunali assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario *ad acta* che provvede in via sostitutiva.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli circoscrizionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo.

Art. 6.

Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. L'art. 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 18. (Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet). — 1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle aziende pubbliche ex municipalizzate di pubblicare nei rispettivi siti internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro i termini di cui al comma 1.»

2. Al comma 4 dell'art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «organizzazione» sopprimere le parole «e le forme di pubblicità dei lavori»;

b) dopo la parola «diffusi» aggiungere il seguente periodo: «Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento, e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.»

Art. 7.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 giugno 2015

CROCETTA

(Omissis).

15R00379



LEGGE 10 luglio 2015, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali.

(Pubblicata nel Suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 17 luglio 2015 (n. 23).

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9

1. Il primo periodo del comma 9 dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è sostituito dal seguente:

«Per l'esercizio finanziario 2015, in favore dei comuni già in dissesto e di quelli che deliberano il dissesto entro il 31 luglio 2015, la quota del fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è complessivamente incrementata di 1.000 migliaia di euro da ripartire in proporzione all'importo corrispondente alla differenza tra il totale del corrispettivo annuo previsto per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013 e la quota del contributo dovuto dalla Regione alla medesima data».

2. All'art. 6, comma 10, della legge regionale n. 9/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

“a bis) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Sono confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.”;

b) la lettera b) è così sostituita:

“b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.”.

3. All'art. 39 della legge regionale n. 9/2015 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica certificata, i propri bilanci consuntivi all'Assessorato regionale dell'economia.”.

4. All'art. 49 della legge regionale n. 9/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“Tale dotazione organica è annualmente ridotta in numero pari ai soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'art. 52, commi 3 e 5.”;

b) al comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“Tale dotazione organica è annualmente ridotta in numero pari ai soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'art. 52, commi 3 e 5.”;

c) al comma 11 dopo le parole “per effetto delle disposizioni di cui all'art. 52” sono aggiunte le parole “e comunque in misura non superiore al numero dei soggetti collocati in quiescenza con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

d) al comma 26 dopo le parole “art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.” è aggiunto il seguente periodo: “Esulano dal computo gli incarichi conferiti nella qualità di componente supplente.”.

5. Al comma 3 dell'art. 51 della legge regionale n. 9/2015 le parole “dei trattamenti stipendiali complessivi” sono sostituite con le parole “delle retribuzioni”.

6. Ai commi 1 e 6 dell'art. 52 della legge regionale n. 9/2015 le parole “dei trattamenti stipendiali” sono sostituite con le parole “delle retribuzioni”.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2015.

8. All'art. 52 della legge regionale n. 9/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole “60 giorni” sono sostituite con le parole “180 giorni”;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.”.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 della legge regionale n. 9/2015 si applicano anche al personale di ruolo, destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, degli istituti regionali d'arte e professionali, delle scuole materne regionali e delle soppresse scuole sussidiarie.

10. Al comma 2 dell'art. 56 della legge regionale n. 9/2015 dopo la parola “intermedie” sono inserite le parole “e delle unità operative di base, comunque denominate.” e dopo le parole “in misura ridotta” è inserita la parola “complessivamente”.



11. All'art. 90, comma 10 bis, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come introdotto dall'art. 58, comma 2, della legge regionale n. 9/2015, sono soppresse le parole "Il collocamento del personale secondo le suddette procedure non costituisce nuova assunzione."

12. All'art. 68 della legge regionale n. 9/2015, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10 bis. Al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino PIP - Emergenza Palermo dei soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, il conseguimento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici comporta la fuoriuscita dal bacino."

13. L'art. 79 della legge regionale n. 9/2015 è così sostituito:

("Art. 79 Misure anticrisi per le imprese insediate negli agglomerati industriali e negli ex consorzi *Asi*) — 1. Le imprese insediate negli agglomerati industriali della Regione presso i beni immobili di cui al comma 9 dell'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 possono, nell'ambito dell'esercizio del diritto di prelazione alle stesse attribuito, avanzare formale istanza per l'acquisto degli immobili medesimi, previa regolarizzazione del debito per canoni locativi entro la data della cessione che, con idonee garanzie fideiussorie, possono essere rateizzati.

2. La valutazione dell'immobile al momento della vendita è pari al settanta per cento del valore risultante secondo i criteri previsti dalla legge.

3. L'importo di cui al comma 2 può essere decurtato, nella misura massima del dieci per cento, qualora il promittente acquirente dimostri, con idonei documenti giustificativi di spesa, di avere sostenuto oneri per l'adeguamento per lavori che, di norma, sono a carico del locatore.

4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza i canoni locativi sono computati a decurtazione del valore di acquisto di cui ai commi 2 e 3, purché l'atto di vendita sia perfezionato entro diciotto mesi dalla data di presentazione dell'istanza di acquisto.

5. Per il periodo intercorrente dalla data di presentazione dell'istanza alla data di perfezionamento dell'acquisto, gli oneri per le spese di manutenzione straordinaria sono a carico delle imprese insediate.

6. Il prezzo di vendita è acquisito al bilancio della gestione liquidatoria per essere destinato al ripiano dei debiti della gestione medesima.

7. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati al rispetto delle procedure autorizzative europee in materia di aiuti di Stato di cui all'art. 108 TFUE.

L'Amministrazione regionale e l'IRSAP non possono dare esecuzione al presente articolo prima che la procedura presso la Commissione UE abbia avuto esito positivo finale."

14. All'art. 84 della legge regionale n. 9/2015 dopo le parole "2014-2018" sono inserite le parole "nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005,".

15. Al comma 1 dell'art. 85 della legge regionale n. 9/2015 le parole "da almeno quattro anni" sono soppresse e dopo le parole "Servizio sanitario regionale" sono inserite le parole ", previo svolgimento di prova selettiva,".

16. Alla lettera g *bis*) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come introdotta dall'art. 98, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 9/2015, le parole "ai dipendenti" sono soppresse.

17. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2 dopo le parole "in scadenza al 31 dicembre 2014" sono inserite le parole "o in scadenza nel corso dell'anno 2015".

Art. 2.

Durata delle operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale

1. A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applica la normativa statale in materia di durata delle operazioni di voto.

Art. 3.

Disposizioni in materia di surrogazione dei consiglieri comunali

1. Al secondo comma dell'art. 59 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "vacante" sono inserite le parole "o temporaneamente vacante".

2. È abrogato il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 luglio 2015


CROCETTA

(*Omissis*)


15R00380




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 9 1 9 *

€ 3,00

